



Questo progetto è stato finanziato dal Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza dell'Unione Europea (REC 2014-2020).

CREW 2022

PER UN SISTEMA DI GIUSTIZIA CHILD-FRIENDLY

L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI
E DELLE GARANZIE
PROCEDURALI DELLE PERSONE
MINORENNI INDAGATE O
IMPUTATE DI REATO IN ITALIA

ORIENTAMENTI METODOLOGICI





Questo progetto è stato finanziato dal Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza dell'Unione Europea (REC 2014-2020).

CREW 2022

PER UN SISTEMA DI GIUSTIZIA CHILD-FRIENDLY

L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI
E DELLE GARANZIE
PROCEDURALI DELLE PERSONE
MINORENNI INDAGATE O
IMPUTATE DI REATO IN ITALIA

ORIENTAMENTI METODOLOGICI

Il documento è stato realizzato da Daja Wenke, Mariateresa Veltri e Gabriella Gallizia, Defence for Children International – Italia.

Hanno collaborato alla revisione del documento Isabella Mastropasqua ed il team dell'Ufficio II della Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità: Ninfa Buccellato, Giuseppina Barberis, Maria Branchi, Maria Casiello, Daniela Cuzzocrea.

Si ringraziano tutte le istituzioni, le organizzazioni, i professionisti, i soggetti che a diverso titolo, anche personale in qualità di membri della società civile, hanno collaborato al percorso di analisi.

Questa pubblicazione è stata elaborata nell'ambito del progetto "CREW Contribuire a rinforzare i diritti dei minorenni indagati o imputati nei procedimenti penali in Italia" (GA No. 878496) condotto da Defence for Children International – Italia e dal Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia.

Hanno aderito al progetto in qualità di associati:

- UNCM (Unione Nazionale delle Camere Minorili)
- CNOAS (Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali)
- AIMMF (Associazione Italiana Magistrati e Minorenni)
- IAYFJM (International Association of Youth and Family Judges and Magistrates)
- Child Friendly Justice European Network
- ECBA (European Criminal Bar Association)

Il progetto CREW è finanziato dal Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza dell'Unione Europea (REC 2014-2020). Il contenuto del presente rapporto rappresenta solo il punto di vista di Defence for Children International Italia ed è di sua esclusiva responsabilità. La Commissione Europea non si assume alcuna responsabilità per l'uso che potrà essere fatto delle informazioni in esso contenute.

Defence for Children International è un'organizzazione internazionale fondata nel 1979 allo scopo di promuovere e difendere i diritti dei minorenni a livello nazionale e internazionale con rappresentanza in oltre 40 paesi del mondo. Defence for Children International ha partecipato attivamente alla redazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia.

Per informazioni: www.defenceforchildren.it – email: info@defenceforchildren.it

Layout e design: Yoge Comunicazione Sensibile – Italia

© Defence for Children International Italia – Ottobre 2022

Tutti i diritti riservati. La riproduzione anche parziale o la presentazione di questa pubblicazione è permessa solo se il copyright è rispettato e la fonte citata.

SOMMARIO

Acronimi	4
1. Introduzione	5
2. La valutazione individuale in Italia: normativa, prassi e proposte di azione	12
3. I diritti e il superiore interesse del minore come principio guida per la valutazione	22
4. Ridurre le vulnerabilità nel sistema di giustizia penale minorile: comprendere il rischio e la resilienza secondo una prospettiva basata sui diritti umani	29
5. Valutazione individuale: un passo dopo l'altro per garantire i principi e gli elementi di una giustizia a misura di minore	36
5.1. Il superiore interesse della persona minore	37
5.2. Partecipazione	46
5.3. Informazione	52
5.4. Dignità	60
5.5. Protezione della vita privata e familiare	64
5.6. Sicurezza e misure speciali di prevenzione e protezione	69
5.7. Difesa e assistenza legale	76
6. Valutazione individuale: verso un approccio collaborativo e incentrato sulla persona minore	80
6.1. Inizio e fine del procedimento penale, sinergia e interconnessione di ruoli e funzioni dei professionisti	80
6.2. Proposte per una Formazione Specialistica e Multidisciplinare sulla valutazione individuale	93
7. Bibliografia essenziale	98

ACRONIMI

AS – Assistente Sociale

CGM – Centro della Giustizia Minorile

CP – Codice Penale

CPA – Centro di Prima Accoglienza

CPP – Codice di Procedura Penale

CRC – Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

DGMC - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

D.LGS. – Decreto Legislativo

DPR – Decreto del Presidente della Repubblica

GIP – Giudice per le Indagini Preliminari

IPM – Istituto Penale Minorile

ONU – Organizzazione delle Nazioni Unite

MAP – Messa Alla Prova

PG – Polizia Giudiziaria

PMM – Pubblico Ministero Minorile

TM – Tribunale Minorile

EU – Unione Europea

USSM – Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni

1 INTRODUZIONE

In Italia, ogni anno circa 31.000 minorenni entrano in contatto con la giustizia penale come indagati o imputati¹. Questo contatto si rivela molto delicato, non solo per le offese di rilievo penale per cui vengono indagati o perseguiti e per i danni inflitti agli individui e alla società, ma anche perché un sistema giudiziario altamente regolamentato e formale si trova a dover operare in un modo a misura di minorenne, c.d. “child-friendly”, sostenendo al contempo i principi dello stato di diritto e del giusto processo.

I diritti dei minorenni – vale a dire

di tutte le persone di età inferiore ai 18 anni – indagati o imputati in procedimenti penali, sono disciplinati da un corpus di norme internazionali ed europee, tra cui anzitutto la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (1989) e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (1950). Inoltre, numerosi strumenti e documenti di orientamento e definizione delle politiche declinano i principi che guidano gli Stati e gli operatori nel garantire che i sistemi giudiziari trattino le persone di minore età nel pieno rispetto dei loro diritti². Le Linee guida

1 ISTAT, [Annuario statistico italiano](#), 6, Giustizia, criminalità e sicurezza 2020, p. 235, Tavola 6.14.

2 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), Roma, 4 novembre 1950. Consiglio d’Europa, [Linee guida](#) del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore, 2010. Comitato sui diritti dell’infanzia, Commento generale n. 24 (2019) sui diritti dei minori nel sistema giudiziario minorile, 18 settembre 2019, [CRC/C/GC/24](#). *Sostituisce*: Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 10 (2007), Children’s rights in juvenile justice, [CRC/C/GC/10](#), 25 April 2007. Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (c.d. Regole di Pechino), [A/40/33](#), 1985. Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*, [A/Res/45/113](#), 1990. Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa alla tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali [2009/C295/01](#).

per una giustizia a misura di minorene del Consiglio d'Europa (2010) e, più recentemente, il Commento Generale sui diritti dei minorenni nel sistema giudiziario minorile (2019), recentemente rivisto e aggiornato, sono i documenti di riferimento fondamentali per le politiche e le prassi. L'attività altamente dinamica di definizione degli *standard* in questo campo dimostra che gli Stati così come le organizzazioni della società civile continuano a considerare necessario il rafforzamento delle tutele esistenti per le persone di minore età a contatto con la legge.

Il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (di seguito Comitato ONU) riconosce il mantenimento della sicurezza pubblica come obiettivo legittimo dei sistemi giudiziari nazionali. Tuttavia, sottolinea anche come sia dimostrato che l'entrare in contatto con il sistema giudiziario penale può provocare danni ai minorenni e limitare le loro possibilità di diventare adulti responsabili. Allo stesso tempo, autorevoli ricerche in questo ambito dimostrano ampiamente che laddove i sistemi giudiziari nazionali operano secondo i principi della giustizia a misura di minorene, la prevalenza dei reati commessi nel corso dell'adolescenza tende a diminuire. La Convenzione delle Na-

zioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza guida gli Stati nel garantire che le persone minorenni sospettate, indagate o accusate in procedimenti penali siano trattate sempre in modo coerente con la promozione del loro senso di dignità e di valore. Questo può rappresentare altresì un importante investimento nella prevenzione della recidiva³.

Nell'Unione europea, la Direttiva 2016/800 sulle garanzie procedurali per le persone di minore età indagate o imputate in procedimenti penali (di seguito la Direttiva) è attualmente il documento giuridico più importante che ne definisce i diritti specifici in questo particolare contesto⁴.

La Direttiva prevede, per la prima volta, la valutazione individuale della persona minorene come salvaguardia fondamentale per garantire che il sistema giudiziario tenga conto delle circostanze del caso concreto e delle esigenze del soggetto. La valutazione individuale è fondamentale per individuare il supporto specifico necessario per consentire una partecipazione significativa ed effettiva della persona alle indagini e ai procedimenti, ed inoltre per garantire e promuovere la protezione, l'istruzione,

³ Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento generale n. 24 (2019) sui diritti dei minori nel sistema giudiziario minorile, 18 settembre 2019, [CRC/C/GC/24](#), §§ 2-3.

⁴ [Direttiva \(UE\) 2016/800](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.

la formazione e l'integrazione sociale. La valutazione individuale contribuisce ad assicurare che le garanzie procedurali siano sensibili ai bisogni e ai diritti del minore e che tutte le decisioni e le misure adottate – compresa la sentenza o altro provvedimento decisorio – sostengano la (re)integrazione e la transizione della persona di minore età verso l'età adulta e verso la vita indipendente.

La portata multidisciplinare della valutazione e il suo successivo utilizzo per informare le decisioni e le misure durante ogni fase del procedimento, offre un'opportunità inestimabile per rendere il con-

tatto del minore con il sistema giudiziario penale un'esperienza responsabilizzante. Questo processo di adattamento è essenziale per promuovere la conformità dei procedimenti penali con l'interesse superiore del minore, principio fondamentale della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. In quanto strumento di analisi e pianificazione, la valutazione individuale garantisce la continuità in tutte le fasi del procedimento, dall'avvio delle indagini e del procedimento giudiziario, fino alla sentenza e al follow-up, indipendentemente dal ruolo del minore nell'ambito del fatto reato.

In Italia, la principale legislazione di riferimento in questo ambito è il Codice di procedura penale minorile, emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica il 22 settembre 1988, n. 448⁵.

La norma prevede la partecipazione della persona minore a tutte le fasi del procedimento; una valutazione individuale al fine di garantire che i suoi processi di istruzione e formazione in corso siano tenuti in debita considerazione; il diritto all'assistenza di un avvocato; il diritto ad una visita medica; l'informazione rivolta ai genitori o ad altri adulti titolari della responsabilità

genitoriale; le misure penali di comunità per prevenire la privazione della libertà personale. La legge prevede una serie di principi che ne guidano l'attuazione: proporzionalità e adeguatezza, minimo danno, de-stigmatizzazione e ricorso alla detenzione come misura di ultima istanza⁶.

Sebbene il quadro normativo che regola il sistema di giustizia minorile

-
- 5 Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988, Approvazione di disposizioni in materia di procedure penali applicabili ai minorenni; il decreto ha creato il codice di procedura minorile, il Decreto Legislativo n. 272 del 28 luglio 1989, Attuazione delle norme del Codice di procedura minorile, che integra il Codice penale e il Codice di procedura penale.
- 6 Decreto del Presidente Della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (D.P.R. 448/88), Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

in Italia sia considerato in gran parte conforme (se non avanzato) rispetto agli standard stabiliti dalla Direttiva, permangono delle difficoltà nel garantirne l'effettiva attuazione nella pratica.⁷ La valutazione individuale ha un ruolo particolarmente importante nel consentire un'attuazione significativa del Codice di procedura penale minorile, in quanto prevede una procedura consolidata per il processo decisionale e l'adattamento del procedimento alle esigenze del minore, basata su un'analisi completa del caso e sulla collaborazione di tutti gli attori rilevanti per il raggiungimento del superiore interesse del minore (*best interests of the child*). In quanto misura strategica di attuazione, la valutazione individuale merita l'attenzione e l'impe-

gno coordinato di politici, funzionari e operatori dei servizi specialistici.

In risposta a queste molteplici sfide, il progetto CREW (*Contribute to Reinforce and Enhance the rights of children Who are suspects or accused persons in criminal proceedings*) si è posto l'obiettivo di contribuire al rafforzamento dei diritti delle persone minorenni in contatto con il sistema giudiziario penale in qualità di indagate o imputate. Il progetto è stato sviluppato e realizzato da Defence for Children International – Italia in collaborazione con il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia e con il cofinanziamento della Commissione Europea (Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza).

Il progetto CREW è stato realizzato come un processo consultivo in più fasi per raccogliere e analizzare dati, competenze ed esperienze dirette di una serie di attori statali e non, nonché di persone minorenni e giovani adulti, sullo stato e sulla qualità dell'attuazione della Direttiva in Italia. Le attività del progetto hanno incluso la somministrazione di un questionario di indagine in tutti i 29 distretti giudiziari, consultazioni di stakeholder e adolescenti in tre regioni e sei città (Nord, Centro e Sud Italia), nonché un processo consultivo con un gruppo di lavoro interdisciplinare e interistituzionale.

In tutta Italia, le consultazioni hanno coinvolto più di 60 funzionari e professionisti, oltre a 40 adolescenti e giovani adulti di età compresa tra i 14 e i 23 anni, che han-

no avuto un'esperienza diretta in quanto già in contatto con il sistema giudiziario in qualità di indagati o imputati in procedimenti penali, sottoposti a misure cautelari e/o

⁷ Discussioni e conclusioni del Tavolo Inter-istituzionale di CREW, riunioni del 4 marzo 2021, 20 aprile 2021, 21 giugno 2021 and 20 giugno 2022. Si veda CREW Policy Paper disponibile a questo link <https://www.defenceforchildren.it/it/news-341/crew-policy-paper>

di comunità. Le consultazioni con i professionisti e i funzionari sono state importanti per raccogliere le prospettive, i punti di vista e le esperienze, in merito alla valutazione individuale, agli esempi di pratiche, alle osservazioni critiche, nonché alle raccomandazioni e alle proposte di azione.

Sulla base di queste attività, Defence for Children International – Italia e il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità hanno elaborato un rapporto sui risultati dell'indagine, insieme ad un Policy Paper, un memorandum per i funzionari e i professionisti che lavorano in questo campo, nonché una mappatura dei metodi esistenti per la valutazione individuale. Questi materiali hanno sostanziato lo sviluppo di questa metodologia⁸.

Il progetto fa parte di una collaborazione consolidata nel tempo tra Defence for Children Italia e l'Ufficio II del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministe-

ro della Giustizia in Italia, finalizzata alla promozione dei diritti del minore nel sistema giudiziario. È stato istituito un Tavolo inter-agenzia e multidisciplinare, coordinato dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, composto da attori ed esperti provenienti da diversi distretti giudiziari⁹. Dopo un'analisi approfondita dello stato di attuazione della Direttiva, il Tavolo ha concluso che risulta necessario lavorare sul divario esistente tra gli standard legali e la loro attuazione pratica e promuovere standard procedurali e pratici comparabili in tutto il Paese¹⁰, ri-scoprendo e valorizzando i principi cardine presenti nel nostro ordinamento dal 1988. Alla luce di queste considerazioni, il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità si è impegnato ad accompagnare un processo di sensibilizzazione e consapevolezza verso questo obiettivo.

Questo documento metodologico aspira a contribuire alla sistematizzazione delle disposizioni di legge sulla

⁸ Per maggiori informazioni e scaricare i materiali prodotti si veda [Centro Europeo di Studi di Nisida](https://www.centroeuropedi.it) e <https://www.defenceforchildren.it> (sezione: Risorse)

⁹ Il Tavolo di lavoro inter-istituzionale è stato costituito e coordinato dall'Ufficio II del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità DGPRAM II del Ministero della Giustizia ed è composto da Giudici e Procuratori per i minorenni, Direttori di IPM e CGM, docenti afferenti all'Università di Roma La Sapienza e Università di Genova, nonché da Rappresentanze per l'Ufficio del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, gli USSM, l'Unione nazionale Camere minorili, la Camera Minorile Milano, il CNOAS, l'associazione Magistrati Minorenni di Genova e l'associazione italiana per i minorenni e per la famiglia.

¹⁰ Ministero della Giustizia, Dipartimento di giustizia minorile e di comunità e Defence for Children International – Italy, *CREW – Contributing to reinforcing and enhancing the rights of children who are suspects or accused persons in criminal proceedings*, Policy Paper, 2022.

valutazione individuale delle persone a tutti coloro che sono direttamente minorenni indagate o imputate in procedimenti penali e, insieme ad esempi coinvolti in questo processo. In particolare, il documento si propone di: di prassi, a fornire un orientamento

- ribadire i principi di una giustizia a misura di minorenni e gli elementi principali del quadro giuridico che definisce i diritti delle persone di minore età indagate o imputate in procedimenti penali;
- introdurre considerazioni chiave per un approccio alla valutazione individuale basato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- fornire una panoramica "step-by-step" della valutazione individuale, con particolare attenzione agli strumenti e ai metodi di valutazione utili, agli esempi concreti di gestione dei rischi per i minorenni nei procedimenti penali e agli approcci volti a favorire la cooperazione interdisciplinare e multidisciplinare;
- condividere esempi di buone pratiche della valutazione individuale nei diversi distretti giudiziari italiani;
- fornire orientamenti sulle misure generali per gli operatori nella conduzione della valutazione individuale, come l'accesso alle informazioni, la presa in carico e la formazione.

Questa metodologia affronta i seguenti temi chiave:

- Fornire una breve panoramica sullo stato dell'arte della valutazione individuale in Italia ([Capitolo 2](#)).
- Presentare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza come principi guida per la valutazione individuale delle persone minorenni indagate o imputate nel sistema di giustizia penale ([Capitolo 3](#)).
- Proporre il concetto di vulnerabilità a partire da una prospettiva fondata sui diritti umani approfondendo come il contesto influisca sulla vulnerabilità di una persona di minore età ([Capitolo 4](#)).
- Indicare come la valutazione individuale può contribuire a un sistema giudiziario che promuova i diritti della persona di minore età e rispetti i valori ed i principi di una giustizia a misura di minorenni ([Capitolo 5](#)).

Il [capitolo 6](#) contiene considerazioni sulle misure generali di attuazione, in particolare sulla cooperazione inter-agenzia e multidisciplinare e sulla formazione degli operatori.



DEFINIZIONI

Ai fini di questo documento metodologico che riferisce della persona di minore età all'interno del procedimento penale, utilizziamo la definizione di "persone minorenni", "minorenni", "persone di minore età" in due accezioni:

La prima è quella stabilita dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, secondo cui si intende per persona minorenni ogni essere umano avente un'età inferiore a 18 anni (art. 1).

La seconda è quella stabilita dalla normativa nazionale, che comprende anche i giovani adulti fino ai 25 anni di età che sono inseriti in un percorso penale minorile perché hanno commesso il fatto da minorenni (14-17 anni).

Infatti, sulla base del disposto di cui all'art. 3 del D.P.R. 488/1988, in Italia il Tribunale per i Minorenni è competente per i reati commessi dai minori di anni 18 e la competenza speciale del giudice minorile cessa al compimento del 25° anno di età.

LA VALUTAZIONE INDIVIDUALE IN ITALIA: NORMATIVA, PRASSI E PROPOSTE DI AZIONE

La Direttiva concede un significativo livello di discrezionalità agli Stati membri su come effettuare la valutazione individuale nel sistema giudiziario nazionale e su come adattare il processo di valutazione alla situazione specifica del minore e alle circostanze del caso.

Per l'Italia, l'Autorità di riferimento a livello centrale è il Ministero della Giustizia¹¹. A livello periferico, nei 29 distretti giudiziari sono costituiti gli ambiti territoriali entro cui ciascuna Corte d'Appello ha giurisdizione.

Il Codice di Procedura Penale minorile (D.P.R. 448/1998) disciplina la valutazione individuale all'articolo 9. Esso prevede che il pubblico ministero e il giudice "acquisi-

scono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili".

L'indagine non deve quindi limitarsi al solo accertamento del fatto di reato, ma deve anche chiarire le circostanze del caso di specie, valutando le ragioni dirette e sottostanti al presunto atto, le condizioni di vita della persona minorenne, il contesto familiare e sociale, il livello di istruzione e formazione e il suo comportamento prima, durante e dopo il presunto atto criminoso (cfr. Box 1).

¹¹ In Italia ci sono 26 corti d'appello e 3 sezioni distaccate, la cui competenza territoriale è definita come distretto. Le corti d'appello collegano 165 distretti giudiziari. Le 3 sezioni distaccate di Corte d'appello sono: Bolzano, sezione distaccata della Corte d'appello di Trento; Sassari della Corte d'appello di Cagliari; Taranto della Corte d'appello di Lecce. L'organizzazione territoriale in distretti di corte d'appello e distretti di tribunale non è basata o coincide con le circoscrizioni regionali e provinciali. Si veda: Ministero della Giustizia, [La mappa degli UPP nei distretti](#), ultimo aggiornamento: 31 maggio 2022.

Secondo autorevole giurisprudenza¹², la valutazione individuale è obbligatoria. In conformità con il principio di minima offensività, cui il processo deve tendere, questo

strumento procedurale è considerato essenziale per evitare o, almeno, limitare gli effetti dannosi associati al contatto del minore con il sistema giudiziario minorile.

BOX 1: LO SCOPO DELLA VALUTAZIONE INDIVIDUALE SECONDO LA LEGGE ITALIANA (ART. 9 D.P.R. 448/88)



La valutazione individuale deve consentire alle autorità giudiziarie di:

- accertare l'imputabilità e il grado di responsabilità (art. 98 c.p.)
- valutare la rilevanza sociale del fatto (art. 27 DPR 448/88)
- predisporre le opportune misure penali (art. 30 DPR 448/88)
- adottare eventuali misure civili (art. 32 DPR 448/88)

GLI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE INDIVIDUALE SECONDO LA LEGGE ITALIANA

Il Codice di Procedura Penale Minorile prevede particolari strumenti di indagine per effettuare la valutazione individuale e autorizza l'Autorità Giudiziaria a raccogliere informazioni da persone che hanno avuto rapporti con il minore e sentire il parere di esperti, anche "senza alcuna formalità" (art. 9, comma 2, D.P.R. 448/1988).

Le informazioni fornite dalle persone che hanno avuto rapporti o contatti con il minore devono aiutare le autorità giudiziarie a comprendere meglio la persona, il suo vissuto, la sua situazione di vita e le sue reti sociali.

Le informazioni – verbali o scritte – degli esperti aiutano ad identificarne i bisogni e le eventuali vul-

¹² Cfr. *ex multis*, C. Cost n. 46 del 1978, n. 128 del 1987, n. 78 del 1989, n. 182 del 1991, n. 143 del 1996, n. 109 del 1997. (esigenza di prognosi individualizzate in funzione del recupero del minore); in argomento, v. anche Cassazione penale sez. III, 15/11/2016, n. 46356. In letteratura, si veda R. BIANCHETTI, *La personalità del minore: gli accertamenti esperibili e le finalità processuali* (art. 9, D.P.R. 22.9.1988, n. 448), in G.F. BASINI, G. BONILINI, M. CONFORTINI (a cura di), *Codice di famiglia, minori e soggetti deboli. Codice commentato*, Tomo II, UTET, 2014, pp. 4902 ss.

nerabilità. Possono essere richieste a assistenti sociali, educatori, psicologi, psichiatri, criminologi o ad altre professionalità qualificate a esprimere un parere sulla persona minorenni, sul suo contesto e sulla sua situazione di vita.

La legge sottolinea che tali contributi possono essere richiesti *“anche senza alcuna formalità”*. Questa disposizione rappresenta un’opportunità, da un lato, e può essere intesa come una facilitazione di un’azione rapida e di un processo giudiziario tempestivo, evitando qualsiasi ostacolo burocratico nella raccolta di informazioni da fonti diverse. Dall’altro, sussiste il rischio che l’azione informale determini un eccessivo esercizio di discrezionalità da parte delle autorità giudiziarie, con il rischio associato di indebolire gli standard e le tutele per la persona.

Il Codice prevede inoltre la collaborazione dell’Autorità Giudiziaria con i

servizi sociali della giustizia (Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni – USSM) e con i **servizi di assistenza** disponibili presso gli Enti locali. A tal fine, l’articolo 6 del D.P.R. 488/88 prevede che l’Autorità Giudiziaria si avvalga di questo apporto *“in ogni fase del procedimento”*. Questa ampia disposizione lascia spazio a ulteriori precisazioni, ad esempio mediante l’emanazione di protocolli che chiariscano l’ambito e lo scopo della cooperazione e le modalità di organizzazione pratica. Ai fini della valutazione individuale, la cooperazione di tutti questi attori è essenziale. Una metodologia per la valutazione individuale potrebbe fornire una guida pratica per la loro collaborazione, nonché definire compiti e responsabilità specifiche di ciascun attore nel distretto giudiziario.

I servizi sociali della giustizia operano sotto la direzione del Ministero della Giustizia.

BOX 2: L’UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PER MINORENNI (USSM)

L’Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni (USSM) è un servizio (Legge 1085 del 1962) della Giustizia Minorile che si occupa specificatamente di minorenni sottoposti a procedimento penale, in area penale interna ed esterna. L’USSM è un servizio minorile afferente al Centro per la Giustizia Minorile, amministrazione territoriale del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC), dal quale dipendono tutti i servizi minorili decentrati sul territorio nazionale. Il sistema del DGMC è costituito attualmente da 11 Centri per la Giustizia minorile (CGM) da cui dipendono:

29 Uffici di Servizio Sociale – USSM; 22 Centri di Prima Accoglienza (CPA); 17 Istituti Penali minorili (IPM), tre Comunità pubbliche e sei centri diurni polifunzionali¹³.

Gli USSM forniscono assistenza ai minorenni e giovani adulti autori di reato in ogni stato e grado del procedimento penale, dal momento in cui, a seguito di denuncia, il minorenne/giovane adulto entra nel circuito penale fino alla conclusione del suo percorso giudiziario.

Gli uffici USSM, in collaborazione con i servizi sociali degli Enti locali, sono responsabili dell'analisi della situazione personale, familiare e ambientale del minorenne e dell'attuazione e verifica dei progetti educativi. *“Gli uffici di servizio sociale svolgono, nell'ambito dei centri di rieducazione per minorenni e in relazione a provvedimenti penali, civili e amministrativi dell'autorità giudiziaria, inchieste e trattamenti psicologico-sociali ed ogni altra attività diagnostica e rieducativa, concorrendo, ove occorra, con i competenti organi del Ministero dell'interno o di altre amministrazioni ed enti”*. (art. 2, Legge 1085 del 1962).

I **principali compiti** dei servizi sociali dell'amministrazione della giustizia sono:

- raccogliere e condividere con l'autorità giudiziaria le informazioni relative alla persona minorenne coinvolta in un procedimento penale;
- riferire all'autorità giudiziaria sulla situazione personale, familiare e ambientale della persona minorenne;
- sviluppare un piano di intervento individualizzato per ogni persona minorenne che attivi percorsi di crescita e di responsabilizzazione;
- fornire elementi conoscitivi a supporto delle decisioni adottate dall'autorità giudiziaria;
- assistere la persona minorenne per tutta la durata del procedimento penale, fornendole informazioni e chiarimenti sulle questioni legali e sul procedimento;
- supportare il/la minorenne e la sua famiglia nella definizione, andamento e conclusione del progetto educativo;
- in relazione alle persone minorenni sottoposte a misure cautelari non detentive, svolgere attività di supporto e controllo nella fase di attuazione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, in coordinamento con gli altri servizi minorili della giustizia e con i servizi forniti dagli enti locali;
- verificare gli interventi in relazione al piano individuale e ai risultati ot-

¹³ Ministero della Giustizia, Circolare n. 72676,1996

tenuti, progettare ed accompagnare la fuoriuscita dal sistema penale;

- promuovere e realizzare attività di ricerca e sviluppo, anche con riferimento alle metodologie di lavoro, per sostenere la continua evoluzione del servizio¹⁴;
- sviluppare ipotesi progettuali per le persone minorenni, concorrendo alle decisioni dell’Autorità Giudiziaria Minorile;
- fornire al minorenne assistenza in ogni stato e grado del procedimento penale minorile;
- fornire informazioni, ascolto e consulenza all’utenza e ad altri servizi relativamente alle proprie competenze istituzionali (segretariato sociale);
- attivare percorsi di crescita e responsabilizzazione attraverso la valorizzazione delle risorse personali, familiari, sociali ed ambientali del minorenne;
- modulare gli interventi in funzione delle esigenze educative del minorenne nonché dei tempi e delle fasi processuali;
- elaborare progetti di intervento in tutte le fasi processuali (Artt. 6,9, misure cautelari, art. 28, misure detentive, alternative e sostitutive e misure di sicurezza) garantendo la continuità di trattamento in relazione agli interventi attivati sino al venticinquesimo anno di età;
- promuovere interventi sul territorio di competenza con l’obiettivo di concorrere alla definizione delle politiche sociali e alla progettazione degli interventi relativi alla fascia adolescenziale;
- promuovere sul territorio interventi di prevenzione secondaria e diffusione di una cultura della legalità, di contrasto al disagio minorile e della Giustizia Riparativa.

L’indagine nazionale condotta nel contesto del progetto CREW ha rilevato che la valutazione individuale non è ancora implementata in modo sistematico in Italia. Sebbene la maggior parte degli intervistati abbia affermato che la valutazione individuale viene effettuata nel proprio distretto giudiziario, non sono stati rilevati strumen-

ti o metodi di valutazione dedicati e protocolli operativi.

Secondo i risultati dell’indagine, solo 14 dei 29 distretti giudiziari dichiarano di dotarsi di una metodologia o di un protocollo per la valutazione individuale (Ancona, Bari, Cagliari, Caltanissetta, Catanzaro, Firenze, L’Aquila, Lecce, Milano, Napoli, Potenza, Reg-

¹⁴ Ibidem.

gio Calabria, Roma e Trieste). Allo stesso tempo, gli intervistati di alcuni di questi distretti hanno dichiarato che tale metodologia non era in vigore o non era aggiornata. Le contraddizioni nei dati potrebbero essere interpretate come indice di un livello limitato di conoscenza o di informazione degli intervistati riguardo alla disponibilità di un metodo per la valutazione individuale a livello distrettuale. Esse rivelano che, anche laddove esistano metodi e protocolli, essi non sembrano essere conosciuti e utilizzati efficacemente da tutti gli attori interessati. L'indagine ha rivelato che diverse autorità sono

incaricate di condurre la valutazione individuale delle persone minorenni sospettate e accusate nelle indagini penali. Le principali autorità identificate come responsabili della valutazione sono i servizi sociali (84%), seguiti dal giudice (39%), da un gruppo inter-agenzia (24%), dalle procure (23%) e dalle forze dell'ordine (6%). Le risposte mostrano che il coinvolgimento di più istituzioni o servizi non è raro. Un approccio inter-agenzia e multidisciplinare è infatti previsto dalla direttiva (articolo 7, comma 7, Direttiva UE 2016/800).

I risultati dell'indagine indicano la necessità di:

- **sviluppare protocolli metodologici per la valutazione individuale, laddove non siano ancora in vigore;**
- **promuovere la diffusione e l'uso coerente dei metodi esistenti;**
- **rafforzare la cooperazione tra l'autorità giudiziaria, i servizi sociali della giustizia e del territorio e altri attori rilevanti nella valutazione.**

PROPOSTE D'AZIONE IDENTIFICATE NEL CORSO DEL PROGETTO CREW: CONSIDERAZIONI PRINCIPALI PER UNA METODOLOGIA

Nell'ambito del progetto CREW, e nello specifico con il Tavolo di lavoro interistituzionale, sono state individuate le seguenti principali proposte di azione per i 29 distretti giudiziari italiani, al fine di garantire che venga effettuata una valuta-

zione individuale per ogni persona minorenne indagata o imputata in indagini e procedimenti penali, in conformità con le disposizioni della Direttiva e della Legge nazionale:

- garantire che l'autorità competente o un gruppo interdisciplinare designato responsabile della valutazione individuale sia chiara-

mente identificato e conosciuto da tutti gli attori interessati;

- regolamentare la cooperazione tra l'autorità giudiziaria e tutti i servizi pertinenti, come i servizi sociali ministeriali (U.S.S.M.), nonché i servizi sociali territoriali e sanitari, del terzo settore ed eventuali fornitori di servizi privati che operano nell'ambito del distretto;
- regolamentare e facilitare lo stretto coinvolgimento della persona minorenni nel processo di valutazione individuale, con tutte le dovute garanzie;
- garantire un'informazione adeguata ed efficace della persona minorenni durante tutta la valutazione e in tutte le fasi dell'indagine e del procedimento, in una lingua e in un modo che la stessa possa comprendere;
- garantire la tempestiva attuazione della valutazione nella prima fase appropriata del procedimento, in modo che i risultati possano informare tutte le decisioni e le misure pertinenti di ogni attore e non coinvolto e in ogni fase del procedimento;
- prevedere che la valutazione individuale sia effettuata e aggiornata con la dovuta continuità nel corso delle indagini e del procedimento, per assicurare il rispetto dei diritti e delle garanzie procedurali fin dal primo contatto tra la persona minore di età e il sistema giudiziario;
- garantire l'esistenza di adeguati meccanismi di coordinamento e comunicazione per consentire a tutti i soggetti titolari del diritto e la magistratura, di accedere ai risultati della valutazione e di utilizzarli efficacemente nel rispetto dei diritti e dell'interesse superiore del minorenni, in conformità con la legge applicabile sulla protezione dei dati personali;
- consentire alla persona minorenni, ai suoi genitori o ad altri titolari della responsabilità genitoriale, nonché agli avvocati, di richiedere una valutazione individuale qualora non sia stata avviata, nonché accertare le responsabilità procedurali che ne conseguono.

Questi punti d'azione possono guidare lo sviluppo di una metodologia per la valutazione individuale, la revisione delle prassi esistenti e, contribuire alla redazione di un

protocollo dedicato per la collaborazione di tutti gli attori rilevanti a livello distrettuale. In tutto il Paese, lo scambio di esperienze potrebbe rivelarsi particolarmente utile per

stimolare la collaborazione di tutti i distretti giudiziari verso questo obiettivo e armonizzare le pratiche. Inoltre, appare necessario sviluppare e attuare una formazione dedicata ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sui principi di una giustizia a misura di minorenne e sulla valutazione individuale, com-

presa una formazione congiunta inter-agenzia e multidisciplinare, per tutti i funzionari e i professionisti coinvolti come giudici e pubblici ministeri, servizi di polizia, avvocati, servizi della giustizia, nonché servizi sociali territoriali, educativi e sanitari.

BOX 3: LA VALUTAZIONE INDIVIDUALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA DIRETTIVA UE 2016/800



La Direttiva prevede la valutazione individuale come misura obbligatoria da effettuare per ogni minorenne indagato o imputato in un procedimento penale. La valutazione deve tenere conto in particolare della personalità e della maturità della persona minorenne, nonché del suo contesto economico, sociale e familiare e di eventuali vulnerabilità.

La valutazione individuale deve essere effettuata con la “*diretta partecipazione del minorenne*” e da parte di personale qualificato, preferibilmente attraverso un approccio interdisciplinare e multidisciplinare. La cooperazione di diversi attori è necessaria alla luce delle valutazioni da effettuare, delle diverse aree di competenza professionale richieste e affinché i risultati della stessa vadano ad informare le decisioni di diversi attori statali e fornitori di servizi.

La valutazione deve avvenire nella “*prima fase appropriata del procedimento*” e prima dell'imputazione. In assenza di una valutazione individuale, è comunque possibile formulare un'imputazione a condizione che ciò sia nell'interesse superiore del minorenne e che la valutazione individuale sia in ogni caso disponibile all'inizio delle udienze del processo davanti a un tribunale. La Direttiva riconosce che l'ampiezza e i dettagli della valutazione possono essere adattati in base alle circostanze del caso, tenendo conto della gravità del fatto reato allegato e delle misure che potrebbero essere adottate se la persona di minore età venisse dichiarata colpevole. Qualora le circostanze cambiassero, vale a dire “*gli elementi alla base della valutazione individuale*”, si dovrebbe provvedere al suo aggiornamento durante il procedimento penale.

Perché è importante la valutazione individuale?

La valutazione individuale è un elemento chiave della giustizia a misura di minorenni. In quanto metodo per un'azione coordinata multidisciplinare e tra agenzie, il suo obiettivo generale è garantire che le persone indagate o imputate in indagini e procedimenti penali minorili siano in grado di comprendere e seguire il procedimento partecipandovi in modo significativo. Assicurando che le garanzie procedurali siano sensibili ai bisogni e ai diritti dell'individuo, la valutazione sostiene la persona minorenne nell'esercizio del diritto a un equo processo.

Garantire queste condizioni è importante per evitare che i giovani indagati subiscano danni derivanti dal contatto con il sistema giudiziario e, per identificare misure adeguate ad un minorenne riconosciuto colpevole di un reato, sostenendone l'integrazione sociale e prevenendo la recidiva. La valutazione individuale risponde non solo ai bisogni immediati e ai diritti della persona durante le indagini e i procedimenti penali, ma facilita anche una pianificazione coordinata e il coinvolgimento attivo promuovendo la fiducia nel sistema giudiziario come primo passo per investire nel presente e nel futuro delle persone minorenni.

Qual è lo scopo della valutazione individuale?

La valutazione individuale deve consentire alle autorità competenti di:

- comprendere le circostanze del caso;
- determinare l'entità della responsabilità penale del minorenne;
- non interrompere i processi educativi in atto;
- garantire che si tenga conto delle esigenze specifiche della persona, in particolare per assicurare la protezione e la continuità dell'istruzione, della formazione e il reinserimento sociale;
- determinare se e in che misura il minorenne possa beneficiare di misure speciali e di assistenza pratica durante il procedimento penale;
- valutare l'adeguatezza e l'efficacia di eventuali misure cautelari come le decisioni sulla detenzione provvisoria;
- determinare l'adeguatezza di una particolare pena o misura educativa.

La valutazione deve anche identificare se il minorenne è stato oggetto di una valutazione individuale in passato e, in tal caso, tenerne conto e aggiornarla.

(Direttiva UE 2016/800, Art. 7.1, 7.3, 7.4; Considerando nn. 35, 38)

Cosa viene valutato?

Attraverso la valutazione individuale si raccolgono informazioni sulla persona minorenni. In particolare:

- la personalità e la maturità;
- il contesto economico, sociale e familiare;
- eventuali vulnerabilità specifiche, tra cui disturbi o disabilità dell'apprendimento e della comunicazione.

(Direttiva UE 2016/800, Art. 7.2; Considerando n. 36)

Come viene effettuata la valutazione individuale?

La valutazione individuale viene effettuata

- da personale qualificato;
- con il coinvolgimento diretto della persona minorenni;
- seguendo, per quanto possibile, un approccio multidisciplinare e;
- coinvolgendo, se del caso, il titolare della responsabilità genitoriale o un altro adulto o professionista adeguato.

(Direttiva UE 2016/800, Art. 7.7)

A chi si rivolge?

Sebbene la valutazione individuale abbia come obiettivo principale quello di tutelare i minorenni, le informazioni che raccoglie sono destinate all'uso delle autorità competenti che prendono le decisioni pertinenti nel contesto delle indagini e delle altre fasi del procedimento penale. I principali utilizzatori dei risultati della valutazione sono quindi i pubblici ministeri e il giudice, sebbene anche altre autorità competenti e fornitori di servizi, tra cui le forze dell'ordine, i servizi sociali e il personale educativo, possano richiedere informazioni sulla persona minorenni per adattare di conseguenza le loro misure e i loro servizi. Anche l'avvocato del minorenni può utilizzare i risultati della valutazione per difendere i diritti del minorenni nel corso del procedimento.

I DIRITTI E IL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORENNE COME PRINCIPIO GUIDA PER LA VALUTAZIONE INDIVIDUALE: VERSO UN APPROCCIO BASATO SUI DIRITTI

La valutazione individuale, come previsto dalla Direttiva, è lo strumento più importante attraverso il quale il personale qualificato si accerta che le indagini e i procedimenti penali siano condotti nel rispetto dei diritti e dell'interesse superiore del minorenne. Un approccio basato sui diritti può essere garantito solo se le esigenze e le vulnerabilità individuali della persona sono debitamente valutate e prese in considerazione in tutte le fasi del procedimento, in tutte le misure e le decisioni.

Attraverso la valutazione individuale, il personale responsabile identifica i bisogni e le vulnerabilità del minorenne nella prima fase appropriata del procedimento, in modo da supportare le autorità competenti nell'adozione di qualsiasi misura o decisione a beneficio del minorenne.

Vulnerabilità specifiche potrebbero insorgere nell'esperienza con il sistema giudiziario. Ad esempio, un trattamento inadeguato durante un arresto, potrebbe minare gravemente la fiducia del minorenne nei

confronti del sistema giudiziario e il suo livello di collaborazione con tutte le figure con cui entrerà in contatto. Qualora il minorenne non riceva informazioni in una lingua e in un modo comprensibile, potrebbe non essere in grado di partecipare efficacemente al procedimento. Altri bisogni e vulnerabilità possono essere legati a questioni strutturali o amministrative, come la durata del procedimento o l'indisponibilità di servizi specifici per rispondere ad un bisogno particolare (si pensi per esempio al diffuso disagio psicologico di molti adolescenti coinvolti nei procedimenti penali ed alle carenze di servizi sanitari specializzati). La valutazione individuale deve, quindi, mirare anche a identificare tali bisogni e specifiche vulnerabilità, nonché a rimediare all'impatto di azioni o omissioni che li hanno determinati. Ciò qualifica la valutazione individuale, la quale assume quasi una funzione di monitoraggio e supporto individualizzato coinvolgendo tutti gli attori rilevanti ponendo al centro il giovane in questione.

L'INTERESSE SUPERIORE DEL MINORENNE (*BEST INTERESTS OF THE CHILD*) COME DIRITTO SOSTANZIALE, PRINCIPIO FONDAMENTALE E REGOLA PROCEDURALE

L'interesse superiore del minore è un principio fondamentale della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (di seguito Convenzione o CRC). Ai sensi dell'articolo 3.1, la Convenzione stabilisce che l'interesse superiore del minore deve costituire una considerazione primaria in tutte le decisioni e le azioni che lo riguardano (cfr. Box 3). L'interesse superiore del minore è considerato un principio generale, che guida l'attuazione della Convenzione in relazione ai soggetti minorenni, così come le più ampie decisioni legi-

slative, politiche, amministrative e di bilancio. In Italia, la legge n. 176 del 27 maggio 1991 ha previsto la ratifica della Convenzione e la sua piena attuazione¹⁵.

Il Comitato per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, un organismo internazionale di esperti incaricato di monitorare i progressi compiuti dai governi nazionali nell'attuazione della Convenzione, ha fornito indicazioni per l'interpretazione del principio dell'interesse superiore come un concetto triplice: un diritto sostanziale, un principio giuridico fondamentale e interpretativo e una regola procedurale.

- In quanto **diritto sostanziale**, l'articolo 3.1 è considerato direttamente applicabile e può essere invocato davanti a un tribunale. Ogni minore ha il diritto che il suo interesse superiore sia valutato e preso in considerazione primaria quando si valutano interessi diversi per raggiungere una decisione.
- In quanto **principio giuridico fondamentale e interpretativo**, il principio dell'interesse superiore offre una guida per l'applicazione delle leggi: quando una norma lascia spazio all'interpretazione o consente ai funzionari statali di esercitare una discrezionalità nell'applicazione di una legge specifica, deve essere applicata l'interpretazione che più efficacemente serve l'interesse superiore del minore.
- Come **regola procedurale**, il principio implica che i processi decisionali che riguardano i minorenni, individualmente o collet-

¹⁵ Legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989".

tivamente, in particolare quelli volti a determinarne l'interesse, devono essere trasparenti e spiegare il possibile impatto positivo o negativo della decisione sul singolo o su un gruppo rilevante di persone minorenni¹⁶.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta dell'UE) ribadisce il principio dell'interesse superiore all'articolo 24.2. Ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, la Carta si applica agli Stati membri dell'UE quando attuano il diritto dell'Unione, così come accade con la Direttiva UE 2016/800 (cfr. Box 3).

Su questa base, **l'interesse superiore del minorenne può essere con-**

siderato un diritto sostanziale, un principio guida e una regola procedurale per i sistemi di giustizia penale degli Stati membri dell'UE.

Il triplice significato dell'interesse superiore del minorenne è quindi di diretta rilevanza anche come principio guida per la valutazione individuale dei minorenni indagati o imputati in procedimenti penali, come previsto dalla Direttiva.

BOX 4: L'INTERESSE SUPERIORE DEL MINORENNE NELLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA E NELLA CARTA DELL'UE



Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, articolo 3, paragrafo 1.

In tutte le azioni riguardanti i minori, siano esse intraprese da istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, da tribunali, da autorità amministrative o da organi legislativi, l'interesse superiore del minorenne deve essere una considerazione primaria.

Carta dell'UE, articolo 24.2

In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi intrapresi da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minorenne deve essere una considerazione primaria.

¹⁶ Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minorenne a che il suo interesse superiore sia preso come considerazione primaria (art.3, para. 1), [CRC/C/GC/14](#), 2013, § 6.

IL SUPERIORE INTERESSE E I PRINCIPI E I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Garantire l'interesse superiore del minore nelle indagini e nei procedimenti penali richiede la dovuta attenzione ad altri principi generali della Convenzione:

Il **diritto alla non discriminazione** (articolo 2 della CRC) richiede una costante attenzione ai bisogni e ai diritti individuali della persona minorenni. Prevenire la discriminazione non significa trattare tutti i minorenni allo stesso modo, ma garantire che le risposte e i servizi messi in atto per ogni singolo soggetto siano adattati ai suoi bisogni individuali, alla sua situazione e al suo background. In questo modo, un approccio non discriminatorio mira a garantire che tutte le persone minorenni godano di pari opportunità di esercitare i propri diritti.

Il **diritto alla vita, alla sopravvivenza** e allo sviluppo (articolo 6 della CRC) si riferisce al diritto di ogni persona di minore età di ricevere sostegno per il pieno sviluppo delle proprie capacità, competenze e potenzialità. Fin dalla più giovane età, questo sostegno deve aiutare il minorenni nel suo passaggio all'età adulta e alla vita indipendente. Sebbene tale diritto sia riconosciuto a tutti, ogni soggetto può avere diverse esigenze di sostegno per esercitare questo diritto nella pratica.

Il **diritto di essere ascoltato** (articolo 12 della CRC) presuppone per la persona minorenni il diritto di vedere ascoltate le proprie opinioni e di essere preso in considerazione in base all'età e alla maturità. Questo diritto si applica a tutte le decisioni che la riguardano, anche in ambito familiare e comunitario, a scuola, in relazione al contatto con i servizi e nel contesto di indagini e procedimenti penali. L'esercizio di questo diritto per ogni persona di minore età dipende non solo dalla sua età e maturità. Alcune persone possono essere introversive, altre possono avere problemi di udito o di linguaggio, altri ancora possono avere bisogno di un interprete. Alcuni possono essere più abituati ad elaborare ed esprimere la propria opinione, per altri potrebbe essere più difficile. Queste differenze richiedono, da parte di chi ascolta, la volontà e la capacità di adattare la propria comunicazione alle esigenze della persona con cui si interfaccia, di ascoltare sinceramente ciò che essa dice e di porre domande, se necessario. Il diritto di essere ascoltati si applica individualmente ad ogni persona minorenni e collettivamente a gruppi di persone di minore età così come alla popolazione infantile in generale; ha quindi anche una dimensione sociale e politica.




FIGURA 1: I principi generali della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC)

LA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA COME GUIDA PER LA VALUTAZIONE INDIVIDUALE

La metodologia di valutazione individuale CREW si basa sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che rappresenta la pietra miliare e il riferimento chiave per un sistema giudiziario che sia a misura di minorenni e sensibile ai suoi diritti e bisogni. La Convenzione stabilisce i diritti umani della persona minorenni e gli obblighi correlati delle autorità statali, nonché i doveri e le responsabilità dei titolari della responsabilità genitoriale e servizi sociali.

Essendo un documento giuridico così rilevante, la Convenzione può essere utilizzata dal personale coinvolto nella valutazione individuale come guida completa per valutare i bisogni di un soggetto minorenni, analizzarne la situazione e prendere decisioni nel rispetto del suo interesse superiore. Poiché tutti i funzionari e i professionisti che operano nel settore della giustizia minorile sono vincolati dalla Convenzione, questa offre anche una piattaforma comune per la loro collaborazione, nell'interesse del minorenni.

La metodologia CREW propone le quattro dimensioni della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza come guida per la valutazione individuale:

- rispondere ai **bisogni primari** del minorenni per garantirne la sopravvivenza e consentirgli di condurre una vita sana;

- promuovere lo **sviluppo** del minore, l'evoluzione delle sue capacità, competenze e potenzialità e sostenere il suo passaggio all'età adulta e alla vita indipendente;
- consentire e facilitare la **partecipazione** del minore in tutte le questioni che lo riguardano, salvaguardandone il diritto ad essere ascoltato e a far sì che le sue opinioni vengano prese in considerazione;
- assicurare la **protezione** del minore da ogni forma di negligenza, violenza e sfruttamento.

Queste quattro dimensioni abbracciano tutti gli articoli della Convenzione e rappresentano un modello ampiamente riconosciuto e utilizzato, che suddivide e accorpa in quat-

tro gruppi i diversi diritti (vedi Tabella 1)¹⁷. La proposta delle quattro dimensioni come strumento di analisi e azione mira a guidare un approccio più olistico alla valutazione della si-




FIGURA 2: Le quattro dimensioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

¹⁷ Si veda, ad esempio: THEIS, J. (2018), *The state of international children's rights*, Care and Protection of Children (CPC) Learning Network). International Institute for Child Rights and Development (2007), *'A developmental child rights approach'*, *Child rights in practice: Tools for social change workbook*, British Columbia. Save the Children (2016), *Understanding four most important sets of children's rights*, 15 September 2016. UNICEF (2019), *What is the Convention on the Rights of the Child, Child rights we should all know*. UNICEF (1990), *World Declaration and Plan of Action from the World Summit for Children*.

tuazione della persona minorenni e a collegare l'analisi dei bisogni con l'analisi dei diritti. Assicura che l'analisi sia condotta da una prospettiva incentrata sulla persona.

La Figura 2 rappresenta le quattro dimensioni e visualizza la **por-**

tata sistemica e multidisciplinare della Convenzione, in grado di orientare la valutazione della situazione, del background e delle prospettive future della persona minorenni.

La metodologia CREW mira in particolare ad incoraggiare il personale coinvolto nella valutazione individuale nell'adottare questa prospettiva olistica e incentrata sulla persona minorenni, al fine di ottenere una comprensione più completa della sua prospettiva. Il modello aiuta ad integrare e completare l'analisi settoriale, che ogni agenzia statale e fornitore di servizi può intraprendere concentrandosi sui gruppi di diritti in conformità con i propri mandati istituzionali e sociali.

RIDURRE LE VULNERABILITÀ NEL SISTEMA DI GIUSTIZIA PENALE MINORILE: COMPRENDERE IL RISCHIO E LA RESILIENZA SECONDO UNA PROSPETTIVA BASATA SUI DIRITTI UMANI

La Direttiva riconosce la condizione di fragilità delle persone minorenni indagate o imputate in procedimenti penali, stabilisce l'obbligo per gli Stati di garantire che le vulnerabilità di ogni singola persona sia adeguatamente valutata e che siano messe in atto garanzie specifiche per affrontarla e tenerla in debita considerazione in tutte le misure e decisioni adottate. Il meccanismo principale per garantire tale processo è la valutazione individuale¹⁸. Anche l'ordinamento italiano ha insito questa idea, in quanto si basa sulla considerazione che il/la giovane esca prima possibile dal procedimento proprio non interrompendo i processi educativi in atto e la propria crescita in questa fase così delicata.

La Direttiva considera i minorenni in generale come "vulnerabili" e bisognosi di una protezione speciale¹⁹. Non fornisce una definizione completa del termine, ma riporta esempi di vulnerabilità, come la presenza di una disabilità di apprendimento o di difficoltà di comunicazione (considerando n. 36), e riconosce i minorenni privati della libertà come particolarmente vulnerabili (considerando n. 45), in conformità con le Linee guida sulla giustizia a misura di minore del Consiglio d'Europa²⁰.

¹⁸ [Direttiva \(UE\) 2016/800](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, Considerando nn. 4, 18, 25, 36, Artt. 2 e 7.

¹⁹ [Direttiva \(UE\) 2016/800](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, Considerando nn. 25, 48.

²⁰ Council of Europe, [Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice](#), 2010, p. 24, par. 21; p. 66, par. 73.

COSA VUOL DIRE VULNERABILITÀ?

Il modo in cui la “vulnerabilità” viene definita in diverse discipline – come la salute e la protezione sociale – rivela che essa può essere intesa come un concetto di *empowerment*, riconoscendo che ogni persona ha la possibilità di difendersi dall’impatto dannoso che potrebbe derivare da un rischio specifico.

La capacità di mitigare un rischio è nota come resilienza. Tutte le persone si confrontano con i rischi nel corso della loro vita. Il fatto che questi rischi si traducano in un danno effettivo per la persona dipende dalle sue risorse e capacità, nonché dalla possibilità di accesso a misure di sostegno e rimedio e dalla misura in cui la situazione di vita e il contesto della persona offrono aiuto. Quando le risorse personali non sono sufficienti a mitigare il rischio, l’accesso al sostegno è fondamentale per evitare per la persona un danno reale.

La vulnerabilità dipende quindi da due fattori principali: il *rischio* e la *resilienza*. Rischio e resilienza interagiscono in modo dinamico, e variando con la crescita dell’individuo (cfr. Box 5).

Il rischio e la resilienza sono influenzati dal contesto della persona e dalla sua “ecologia”. Per ecologia della persona ci si riferisce a tutti i contatti e le relazioni sociali, alla posizione all’interno della famiglia e della comunità, nonché a questioni sociali, economiche, legali e politiche più ampie e al loro impatto sulla vita e sulle prospettive future. Secondo un modello ecologico, i fattori di rischio e di resilienza personali del minorenne, che possono essere collegati alla sua situazione fisica, cognitiva e di salute, al suo carattere e alla sua storia di vita, sono strettamente intrecciati con quelli che derivano dalle relazioni dirette e indirette, dai contesti sociali e dall’ambiente in cui la persona vive. I fattori di rischio e resilienza di una persona interagiscono quindi a più livelli e si accumulano: i fattori di rischio e di resilienza personali sono strettamente legati a quelli derivanti dalle relazioni, dai sistemi sociopolitici e dall’ambiente (vedi Figura 3).




FIGURA 3: I fattori di rischio e resilienza influenzano le vulnerabilità del minore e interagiscono a diversi livelli.

BOX 5: RISCHIO, RESILIENZA E VULNERABILITÀ – DEFINIZIONI DA UNA PROSPETTIVA BASATA SUI DIRITTI



Rischi, barriere e ostacoli

Un rischio descrive un evento o un'azione che potrebbe verificarsi, ma che tuttavia non è certo che accada. I rischi possono riguardare la salute e il benessere di una persona, le relazioni sociali, la situazione professionale, finanziaria o abitativa. I rischi possono anche derivare dall'ambiente o dal clima, possono essere legati alle azioni di altri, all'affidabilità della fornitura di servizi o alle misure politiche. Un rischio può riguardare un individuo o un gruppo di persone. I rischi spesso derivano da barriere e ostacoli che una persona deve affrontare.

In risposta ad un rischio, un'adeguata valutazione può informare la gestione e le misure di rimedio. Le misure *ex ante* vengono messe in atto prima

che si verifichi un evento rischioso e adottano un approccio preventivo. Le misure *ex post* rispondono quando l'evento rischioso si è verificato e adottano un approccio correttivo²¹.

Resilienza, fattori protettivi e mezzi di supporto

In fisica, la resilienza è intesa come la capacità di un oggetto o di un corpo di resistere a un impatto fisico esterno.

In ambito sociale, la resilienza è stata osservata per la prima volta come il fenomeno per cui le persone che si trovavano ad affrontare situazioni di stress comparabili reagivano in modo diverso e non mostravano gli stessi esiti negativi. L'identificazione e il rafforzamento dei fattori di resilienza sono quindi considerati importanti per limitare l'impatto dannoso delle avversità.

La ricerca nel campo della protezione sociale, della medicina e della psicologia ha analizzato come le persone affrontano le avversità, come la povertà, la malattia o i problemi di salute mentale²².

Riassumendo, la resilienza può essere descritta come la capacità di una persona, di fronte alle avversità, di ottenere un adattamento positivo quando si trova ad affrontare lo stress o le difficoltà maggiori. Ciò include le capacità di:

- affrontare cambiamenti dirompenti;
- affrontare ostacoli e barriere che si frappongono al soddisfacimento dei propri bisogni o al perseguimento del proprio progetto di vita;
- mitigare i rischi;
- mantenere atteggiamenti positivi e relazioni positive;
- continuare a costruire e far progredire il proprio progetto di vita.

L'iniziale concezione ristretta della resilienza come attributo individuale o personale si è evoluta in una concezione più ampia, ecologica, che riconosce l'interazione tra fattori interni ed esterni. "Gli individui assumono un ruolo attivo nel mettere in moto i fattori protettivi dell'ambiente circostante, oltre

²¹ WENKE, D. (2011), *Vulnerable children in Switzerland, Safeguarding the rights of every child, A discussion of a systemic approach to the implementation of the Convention on the Rights of the Child*, Zürich, Swiss Committee for UNICEF. FEATHERSTONE, B. Gupta, A., MORRIS AND K. WARNER, J. (2018), [Let's stop feeding the risk monster](#): towards a social model of 'child protection, *Families Relationships and Societies*, Volume 7, Number 1, March 2018, pp. 7-22.

²² ALWANG, J., SIEGEL, P.B., JORGENSEN, S.L. (2001), *Vulnerability: A view from different disciplines*, Social Protection Discussion Paper No. 0115, The World Bank.

che le risorse innate della loro personalità”. L’uso efficace dei fattori protettivi e delle risorse dipende dalla capacità dell’individuo di interagire in modo creativo con le risorse e di utilizzarle. Ad esempio, le persone resilienti riescono sfruttare le loro risorse, come le buone capacità interpersonali e l’abilità di coinvolgere gli altri, al fine di ottenere supporto sociale e di altro tipo²³.

Oltre alle capacità e alle competenze personali la disponibilità e l’accessibilità di fattori protettivi significativi e il sostegno della famiglia, della comunità, della società e dello Stato risultano elementi essenziali per rafforzare la resilienza personale. Infatti, sono necessarie circostanze favorevoli per garantire che una persona possa utilizzare la propria resilienza per attivare risorse di sostegno e protezione²⁴.

Vulnerabilità

La vulnerabilità di una persona minorenni si riferisce alle sue limitate possibilità di esercitare pienamente i propri diritti, come previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. In una prospettiva basata sui diritti, la vulnerabilità dipende dal numero e dalla gravità delle violazioni o delle infrazioni a cui la persona è o può essere esposta (il rischio) e dalla sua capacità di recupero. Il rischio e la resilienza sono intesi secondo un modello ecologico. Interagiscono a più livelli e si accumulano: il rischio e la resilienza personali sono strettamente intrecciati con il rischio e la resilienza derivanti dalle relazioni, dai sistemi socio-politici e dall’ambiente. La vulnerabilità può configurarsi a fronte di una ridotta capacità di assicurare pienamente gli standard dei diritti riconosciuti ad una persona minorenni. In questo caso si parla di vulnerabilità strutturale²⁵.

²³ SNIDER, L.M. (2006), *Psychosocial vulnerability and resilience measures for national-level monitoring of orphans and other vulnerable children: Recommendations for revision of the UNICEF Psychosocial Indicator*, UNICEF, p. 15.

²⁴ LOSI, N. (2006), *Lives elsewhere, Migration and psychic malaise*, The international series of psychosocial perspectives on trauma, displaced people, and political violence, Routledge.

²⁵ Adattato dalla definizione di *vulnerability*, cfr. WENKE, D. (2011), *Vulnerable children in Switzerland*, cit. Defence for Children International – Italy, Family and Childcare Centre Greece (2014), *IMPACT, Improving monitoring and protection systems against child trafficking and exploitation, Transnational analysis*, Family and Childcare Centre Greece and Defence for Children International – Italy, p. 22. DERCON, S. (2001), *Assessing vulnerability to poverty*, Oxford University. Alwang, J., Siegel, P.B., Jorgensen, S.L. (2001), *Vulnerability: A view from different disciplines*, Social Protection Discussion Paper No. 0115, The World Bank.

BISOGNI PRIMARI – SOPRAVVIVENZA

Per bisogni primari si intendono bisogni fisici ed economici che devono essere soddisfatti per garantire la vita e la sopravvivenza della persona di minore età, come base per lo sviluppo. I bisogni primari comprendono l'alimentazione, l'acqua potabile, l'aria pulita e un ambiente sano, l'alloggio, l'assistenza sanitaria e le cure, nonché un tenore di vita e mezzi economici adeguati. Un minore può avere bisogni specifici legati a condizioni di salute, disabilità o altri fattori individuali.

Articoli della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza:

Articolo 6: Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo

Articolo 23: Diritti dei bambini con disabilità

Articolo 24: Diritto alla salute

Articolo 25: Revisione periodica del trattamento durante l'accoglienza

Articolo 26: Diritto alla sicurezza sociale

Articolo 27: Diritto a un tenore di vita adeguato

PROTEZIONE

La protezione si riferisce alla tutela da ogni forma di violenza, sfruttamento e abbandono. Richiede la considerazione di un continuum di misure per la prevenzione, la protezione e l'empowerment. Quando i minorenni hanno subito violenza, sfruttamento o abbandono, le misure di protezione ne sostengono il recupero, la riabilitazione e la (ri)integrazione. La protezione richiede anche l'accesso a meccanismi di reclamo e di denuncia e l'accesso alla giustizia quando una persona è vittima di una grave violazione dei suoi diritti o di un reato.

Articoli della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza:

Articolo 11: Protezione dalla sottrazione da parte dei genitori

Articolo 19: Protezione da ogni forma di violenza

Articolo 20: Accoglienza alternativa per i minorenni privati dell'ambiente familiare

Articolo 21: Adozione

Articolo 22: Minorenni rifugiati

Articolo 32: Protezione dal lavoro minorile

Articolo 33: Protezione dall'uso di droghe nocive e dall'impiego nel commercio di droga

Articolo 34: Protezione dallo sfruttamento sessuale

Articolo 35: Protezione dal rapimento, dalla vendita e dalla tratta di esseri umani.

Articolo 36: Protezione da altre forme di sfruttamento

Articolo 37: Protezione da pene crudeli o degradanti

SVILUPPO

In questo ambito ci si riferisce a tutti gli aspetti dello sviluppo umano e sociale e alle relative esigenze della persona minorenni di sviluppare la propria identità personale, le proprie competenze e capacità. Ciò include lo sviluppo attraverso l'istruzione e la formazione, le relazioni sociali come membro di una famiglia e di una comunità, nonché i fattori culturali e religiosi o spirituali. Avere prospettive per il futuro prossimo e a lungo termine ed essere in grado di fare progetti di vita sono prerequisiti essenziali per lo sviluppo.

Articoli della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza:

Articolo 5: Guida e orientamento adeguati in funzione dell'evoluzione delle capacità del minore

Articolo 7: Diritto al nome, alla registrazione della nascita, alla nazionalità e all'assistenza

Articolo 8: Conservazione dell'identità

Articolo 9: Diritto di vivere con i genitori

Articolo 10: Diritto al ricongiungimento familiare

Articolo 18: Responsabilità genitoriali e assistenza statale

Articolo 28: Diritto all'istruzione

Articolo 29: Obiettivi dell'istruzione

Articolo 30: Diritti dei bambini appartenenti a gruppi minoritari o indigeni

Articolo 31: Diritto al tempo libero, al gioco e alla cultura

PARTECIPAZIONE

La partecipazione si riferisce alle possibilità e alle opportunità per un minorenni di esercitare le proprie abilità, capacità e competenze, di sentirsi parte di una famiglia e di una comunità e di assumersi gradualmente la responsabilità delle proprie azioni e come membro di una comunità. La partecipazione si riferisce alla possibilità di influenzare le decisioni che lo riguardano, in tutti gli aspetti della sua vita, comprese le dimensioni sociale, economica, politica, civile e culturale. Ciò richiede che la persona sia in grado di cercare, ricevere e trasmettere informazioni in una lingua a lei comprensibile, di formarsi un'opinione e di esprimerla liberamente, e di sapere che la propria opinione è importante per gli altri, che viene ascoltata e presa in considerazione.

Articoli della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza:

Articolo 12: Rispetto delle opinioni della persona minorenni

Articolo 13: Libertà di espressione

Articolo 14: Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

Articolo 15: Libertà di associazione

Articolo 16: Diritto alla privacy

Articolo 17: Accesso all'informazione (mass media)

TAVOLA 1: I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione a bisogni primari, sviluppo, protezione e partecipazione.

VALUTAZIONE INDIVIDUALE: UN PASSO DOPO L'ALTRO PER GARANTIRE I PRINCIPI E GLI ELEMENTI DI UNA GIUSTIZIA A MISURA DI MINORENNE

Le linee guida del Consiglio d'Europa stabiliscono i principi fondamentali e gli elementi generali della giustizia a misura di minorenne. Questi principi ed elementi sono

ulteriormente elaborati nella Direttiva 2016/800 e nel Commento generale n. 24 (2019) del Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Questo capitolo esplora le fasi della valutazione individuale affinché possa essere di contributo al sistema giudiziario, attraverso un rafforzamento dei diritti e dei principi che qualificano una giustizia a misura di minorenne, con particolare attenzione a quanto segue:

- interesse superiore del minorenne
- partecipazione
- informazione
- dignità
- sicurezza e misure speciali di prevenzione e protezione
- protezione della vita privata e familiare
- protezione dalla discriminazione
- rappresentanza legale
- misure alternative e privazione della libertà come misura di ultima istanza

L'attenzione a tutti questi aspetti deve essere costante per tutta la durata delle indagini e dei procedimenti penali e fino a quando non viene individuata e attuata una soluzione sostenibile per il minoren-

ne, nel rispetto dei suoi diritti e del suo interesse superiore. L'approccio graduale mira a rafforzare il rispetto dei diritti e dell'interesse superiore delle persone indagate o imputate in procedimenti pena-

li minorili. Garantire il rispetto di ciascun principio è un passo avanti verso un sistema giudiziario basato sui diritti e incentrato sul soggetto minorenni. Le fasi identificate non sono intese come tappe cronologiche e l'orientamento

fornito in questo capitolo non è da ritenersi esaustivo. Le considerazioni sulla pratica devono sempre essere guidate dalla considerazione della situazione individuale del minorenni e dalle circostanze del caso.

5.1. IL SUPERIORE INTERESSE DELLA PERSONA MINORENNE

Secondo il diritto e le politiche internazionali ed europee, l'interesse superiore del minorenni è un diritto sostanziale del minorenni e un principio fondamentale della giustizia a misura di minorenni²⁶. L'interesse superiore del minorenni, così inteso, comporta delle impli-

cazioni per il processo decisionale, il lavoro sui casi e la pianificazione degli interventi.

Nel suo Commento generale n. 24 (2019) sui diritti delle persone minorenni nel sistema giudiziario minorile, il Comitato ONU spiega che:

“La reazione a un reato dovrebbe sempre essere proporzionata non solo alle circostanze e alla gravità del reato, ma anche alle circostanze personali (età, minore colpevolezza, circostanze e bisogni, compresi, se del caso, i bisogni di salute mentale del minore), nonché ai vari bisogni, in particolare a lungo termine, della società. Un approccio strettamente punitivo non è conforme ai principi della giustizia minorile enunciati nell'articolo 40 (1) della Convenzione. Nel caso di reati gravi commessi da minori, possono essere prese in considerazione misure proporzionate alle circostanze dell'autore e alla gravità del reato, comprese considerazioni sulla necessità di sicurezza pubblica e sanzioni. Si dovrebbe dare peso all'interesse superiore del minore come considerazione primaria, nonché alla necessità di promuovere il suo reinserimento nella società”²⁷.

²⁶ Consiglio d'Europa, [Linee guida](#) del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, 2010, p. 18.

²⁷ Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento generale n. 24 (2019) sui diritti dei minori nel sistema giudiziario minorile, 18 settembre 2019, [CRC/C/GC/24](#), § 76.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente sottolineato che i procedimenti penali minorili devono essere organizzati in modo da rispettare l'interesse superiore del minore. La Corte ritiene che il rispetto di tale principio sia strettamente legato all'effettiva partecipazione della persona al procedimento. Ha affermato che

gli Stati sono tenuti a garantire che un minore accusato di un reato sia trattato con il dovuto rispetto per la sua età e il suo livello di maturità, nonché per le sue capacità intellettuali ed emotive, come condizione preliminare per la sua comprensione e partecipazione al procedimento²⁸.



CONSIDERAZIONI PER LA PRATICA

Il rispetto di questo principio nella pratica richiede che le autorità competenti e i fornitori di servizi valutino ogni caso in modo appro-

fondito per determinare l'interesse superiore del minore in relazione a tutte le decisioni e le misure che lo riguardano.

La valutazione individuale come valutazione dell'interesse superiore del minore

L'integrazione dell'interesse superiore del minore nel proprio ambito di lavoro richiede che i funzionari e gli operatori valutino la **situazione, il contesto e i bisogni** del minore in modo completo e che tengano conto dei risultati della valutazione quando prendono decisioni che lo riguardano. Oltre alla situazione attuale e alla storia personale, la determinazione del miglior interesse mira essenzialmente ad una proiezione del futuro della persona minore. L'obiettivo è garantire che le decisioni e le misure adottate siano le più adatte a garantire i diritti

della persona nel momento attuale, nell'ottica di promuovere il suo sviluppo in senso olistico e il pieno ed effettivo godimento dei diritti riconosciuti dalla Convenzione durante tutta l'adolescenza e nel passaggio all'età adulta e alla vita indipendente.

Per ottenere una buona comprensione del soggetto, i responsabili delle decisioni possono avvalersi di una serie di **professionisti** per ottenere una visione completa della situazione sociale, economica, fisica, psicologica, cognitiva ed emotiva, nonché di qualsiasi altro fattore rilevante per il caso.

²⁸ Cfr. il caso [V. v. Regno Unito, Corte EDU, n. 24888/94](#), §§ 85-86.

Alla luce dell'importanza e della delicatezza di tale valutazione e del processo decisionale, il Comitato per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza chiarisce nel suo Commento generale n. 14 (2013) le fasi della procedura di determinazione dell'interesse superiore. Queste fasi contribuiscono a garantire che l'interesse superiore di un minore sia determinato in modo trasparente e obiettivo, attraverso una procedura stabilita seguendo tutele specifiche (vedi [Box 6](#)).

La valutazione individuale di una persona indagata o imputata in un procedimento penale minorile può essere considerata essenzialmente una **procedura di determinazione dell'interesse superiore**, in quanto mira a garantire che le indagini e i procedimenti penali siano condotti tenendo in debita considerazione la situazione e il

background specifici del soggetto, tenendo conto delle circostanze del caso e assicurando che le garanzie procedurali siano sensibili ai bisogni e alle vulnerabilità della singola persona. Proprio come una procedura di determinazione del superiore interesse, la valutazione individuale è strutturata in tre fasi principali: la fase di *assessment* o valutazione preliminare, la fase decisionale basata sull'analisi delle informazioni raccolte e una fase di monitoraggio (*follow-up*) che consente revisioni e aggiustamenti periodici. La valutazione individuale mira anche a garantire che le decisioni e le misure adottate durante il procedimento favoriscano lo sviluppo della persona, con una prospettiva a lungo termine per la sua integrazione sociale, il passaggio all'età adulta e la vita indipendente.

BOX 6: LA DETERMINAZIONE DEL SUPERIORE INTERESSE: LE FASI DELLA PROCEDURA



Il Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza descrive la determinazione dell'interesse superiore come una procedura consolidata che consiste in una valutazione completa del caso, in un processo decisionale, nonché in una fase di follow-up con revisione periodica. Il Comitato sottolinea che l'accertamento dell'interesse superiore dovrebbe essere effettuato da un'equipe multidisciplinare di professionisti adeguatamente formati²⁹.

1. BEST INTERESTS ASSESSMENT:

Fase della valutazione preliminare del caso

La valutazione preliminare del caso, detta anche valutazione del miglior interesse, mira a raccogliere e verificare dati e informazioni sulla situazione del soggetto. La valutazione deve essere condotta con la dovuta diligenza, tenendo conto delle opinioni della persona di minore età e utilizzando, per quanto possibile, un approccio multidisciplinare. Per la valutazione devono essere presi in considerazione i seguenti criteri:

- il punto di vista della persona;
- l'identità, compresi l'età e il sesso, la storia personale e il background;
- l'attenzione all'ambiente familiare, prendendo in considerazione la volontà e la capacità dei genitori o altri esercenti della responsabilità genitoriale di prendersi cura e di soddisfare i bisogni del minore, nonché le relazioni e i contatti con gli altri membri della famiglia e con le figure di attaccamento importanti;
- la cura, la protezione e la sicurezza del minore;
- qualsiasi situazione di vulnerabilità, compresi i rischi e le fonti di sostegno e protezione;
- il benessere del minore;
- l'evoluzione delle capacità e dello sviluppo;
- la salute;
- l'istruzione/educazione del minore³⁰.

²⁹ Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia preso come considerazione primaria (art.3, para. 1), [CRC/C/GC/14](#), 2013, § 64.

³⁰ Ivi, Cap. V.A.1 e § 44.

2. BEST INTERESTS DETERMINATION:

Fase decisionale

Qualsiasi decisione sull'interesse superiore del minore deve basarsi sulla valutazione precedente del caso. Poiché queste decisioni sono spesso complesse e, nel sistema di giustizia penale, devono bilanciare i diversi diritti del soggetto minore con le garanzie procedurali e i diritti e gli interessi legittimi delle altre parti del procedimento, i responsabili delle decisioni possono trovarsi a dover bilanciare ed assegnare un peso ai vari fattori che sono stati valutati.

La salvaguardia dell'ambiente familiare, ad esempio, può essere in conflitto con la necessità di proteggere il minore quando si sospetta che un membro della famiglia sia stato coinvolto nel reato e/o che abbia indotto o sfruttato la persona minore in tal senso. Il diritto del minore alla continuità delle cure e dell'educazione può essere in conflitto con la necessità di trasferire la persona minore per proteggerla dall'influenza nociva di reti criminali organizzate o di sfruttatori. Esigenze specifiche legate alla salute, ad esempio a causa di una malattia cronica o di una disabilità, possono limitare le scelte disponibili per deviare il caso o considerare misure alternative alla detenzione nella fase di condanna.

Nel bilanciare i diversi diritti e interessi legittimi in un processo decisionale, le Linee guida del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minore stabiliscono che:

- si deve dare il giusto peso alle opinioni della persona minore;
- tutti gli altri diritti del minore, come il diritto alla dignità, alla libertà e alla parità di trattamento, devono essere sempre rispettati;
- tutte le autorità competenti dovrebbero adottare un approccio olistico, in modo da tenere in debita considerazione tutti gli interessi in gioco, compreso il benessere psicofisico e gli interessi legali, sociali ed economici del minore³¹.

Le Linee guida sottolineano inoltre che l'interesse superiore di tutte le persone minorenni coinvolte nello stesso procedimento o caso di specie deve essere valutato separatamente e bilanciato al fine di conciliare eventuali interessi contrastanti³². Questo può accadere quando due o più minorenni sono sospettati o accusati nello stesso fatto criminoso o quando un soggetto è indagato o perseguito per un reato contro un altro suo pari.

³¹ Consiglio d'Europa, [Linee guida](#) del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, 2010, p. 18.

³² Ibidem.

Sebbene il processo decisionale debba basarsi sulla valutazione del caso di specie, deve anche essere informato da prove disponibili e sulla base di criteri scientifici³³. A tal fine, i responsabili delle decisioni dovrebbero avere accesso al materiale con cui esaminare le questioni chiave alla luce di elementi derivanti dalla ricerca e dalla scienza più avanzate. Una questione chiave può essere ad esempio il momento dell'adozione di misure specifiche e se queste possano essere considerate nell'interesse superiore del minore, come il ricorso a percorsi di giustizia riparativa, a misure alternative o alla privazione della libertà, o ancora al trasferimento del minore in altro territorio. Dovrebbero essere disponibili informazioni aggiornate sui servizi di supporto e sugli approcci più adatti a sostenere la riabilitazione e la (re)integrazione e a prevenire la recidiva. Tale materiale dovrebbe essere periodicamente aggiornato alla luce delle conoscenze e delle evidenze emergenti e informato dallo scambio tra persone con competenze ed esperienze diverse, includendo i minorenni stessi, le famiglie, i fornitori di servizi e i funzionari statali.

3. FASE DI FOLLOW-UP:

Revisione e valutazione

La determinazione dell'interesse superiore, comprese le valutazioni e le decisioni pertinenti, richiede un aggiornamento periodico, in base alle circostanze del caso, all'evoluzione delle capacità e della situazione della persona minore. Questa fase di follow-up è meglio organizzata attraverso un processo strutturato di pianificazione individuale di assistenza ed educazione. La revisione periodica del piano e la valutazione della situazione della persona devono garantire che il minore sia strettamente coinvolto e ascoltato in ogni fase e che tutti i funzionari e i professionisti interessati collaborino a questo processo.

La revisione e la valutazione devono continuare finché la persona resta sotto la supervisione dello Stato o dei fornitori di servizi privati delegati e finché non viene identificata e attuata una soluzione sostenibile per la stessa.

33 Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Commento generale n. 24 (2019) sui diritti dei minori nel sistema giudiziario minorile, 18 settembre 2019, [CRC/C/GC/24](#), par. XX.

DOMANDE PER LA VALUTAZIONE INDIVIDUALE



Sull'interesse del minore si propongono di seguito, a titolo esemplificativo, alcune domande volte a centrare focus significativi e che possono essere adottate nell'ambito di una valutazione individuale:

- I genitori sono capaci e disposti a rappresentare la persona minore in tutte le questioni durante il procedimento o deve essere nominato un tutore?
- Quale tipo di contatto con i genitori, gli altri membri della famiglia e qualsiasi terza persona significativa è nell'interesse del minore?
- In che modo il minore deve essere ascoltato nella fase di indagine e durante il procedimento?
- Il collocamento fuori casa è nell'interesse del minore e, in caso affermativo, quale tipo di sistemazione e dove sarebbe più favorevole per la persona?
- Sono necessarie misure cautelari e, in caso affermativo, quali?
- Il ricorso a un approccio di giustizia riparativa è nell'interesse della persona minore e, in caso affermativo, in quale modo?
- La fuoriuscita dal procedimento penale è nell'interesse del minore e, se sì, in base a quale principio?
- Il ricorso alla privazione della libertà è considerata una misura di ultima istanza nel caso specifico e, se sì, in quale modo? Oppure il ricorso alla privazione della libertà può essere considerata nel caso di specie una misura intrapresa nel superiore interesse della persona, perché?³⁴
- Quale tipo di servizi sarebbe più adatto a garantire il rispetto dei diritti del minore e a sostenere la sua (re)integrazione?

La valutazione individuale è il metodo più adatto per individuare le risposte a queste e a tutte le altre domande riguardanti il minore. La valutazione deve essere costante e continua ad essere aggiornata durante tutto il procedimento, dal

primo contatto con le forze dell'ordine e la magistratura, fino alla sentenza e al seguito del caso. Metodi e strumenti specifici sono essenziali per guidare i professionisti nelle complesse valutazioni e nel processo decisionale.

³⁴ Si veda ad esempio il rapporto Defence for Children International Italia "La difesa è un mio diritto", "Il caso delle ragazze Rom", 2017, pag. 16. <https://www.defenceforchildren.it/it/news-96/la-difesa-e-un-mio-diritto>

ESEMPI DELLA PRATICA: METODI DI LAVORO PER FACILITARE LA DETERMINAZIONE DEL SUPERIORE INTERESSE



Metodo di lavoro sociale: Valutazione del quadro generale dei minorenni in difficoltà

Il *Framework Assessment of Children in Need* (cfr. Figura 4) è un metodo di lavoro sociale utilizzato in diversi Paesi europei per guidare gli assistenti sociali nella valutazione della situazione di un minorenne come base per prendere decisioni nei procedimenti di affidamento in conformità con il miglior interesse del minorenne. Sviluppato nel Regno Unito, lo strumento è in uso da oltre vent'anni ed è stato testato e valutato positivamente. Supporta gli assistenti sociali nella valutazione dei bisogni del minorenne e nel rafforzamento della sua auto-stima, del suo benessere e del suo sviluppo. La valutazione prende in esame i fattori fisici, psicologici, emotivi, cognitivi ed educativi, nonché la salute e la situazione socio-economica del minorenne, le relazioni sociali e le competenze. Il metodo guida gli operatori sociali nella valutazione di come la famiglia e l'ambiente sociale influenzino la situazione del minorenne. Esplora le competenze, le capacità e la volontà dei genitori di prendersi cura del minorenne, di comprendere e rispondere ai suoi bisogni e di educarlo in modo non violento³⁵.

Il metodo guida gli operatori nell'applicazione dei principi generali dei diritti dei minorenni nella loro pratica lavorativa, come il rispetto delle opinioni del minorenne e la considerazione primaria del suo interesse. Offre una guida passo dopo passo per tutto il processo di valutazione, compreso il modo in cui raccogliere e analizzare le informazioni e come prendere le decisioni sul caso. Il metodo supporta gli assistenti sociali anche nella collaborazione con altri fornitori di servizi e con i funzionari statali competenti, poiché chiarisce i ruoli e le responsabilità dei diversi servizi e agenzie coinvolti.

35 Regno Unito: Dipartimento della Sanità, Dipartimento per l'Istruzione e l'Occupazione, Home Office, [Framework for the Assessment of Children in Need and their Families](#), 2000. HM Government, [Working Together to Safeguard Children, A guide to inter-agency working to safeguard and promote the welfare of children](#), 2015. Svezia: Socialstyrelsen, [Child Welfare in a State of Change, Final report from the BBIC project](#), 2012.



FIGURA 4: Valutazione del quadro dei bisogni in capo alla persona di minore età³⁶.

³⁶ HM Government, *Working Together to Safeguard Children, A guide to inter-agency working to safeguard and promote the welfare of children*, 2015, p. 22.

5.2. PARTECIPAZIONE

Il diritto di essere ascoltato e di partecipare al procedimento è un diritto umano della persona di minore età e un principio fondamentale della giustizia a misura di minorenni.

Il Comitato per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sottolinea che le persone minorenni indagate o imputate per un fatto di reato dovrebbero essere considerate generalmente capaci di partecipare a tutte le fasi del procedimento che le riguardano³⁷. Esse dovrebbero essere considerate e trattate come piene titolari di diritti e sostenute

nell'esercizio di tali diritti in modo da tenere conto della loro capacità di formarsi un'opinione personale e delle circostanze del caso³⁸.

Tuttavia, le persone minorenni possono aver bisogno di un supporto per esercitare il loro diritto di partecipazione. Infatti, possono avere una comprensione limitata delle indagini e dei procedimenti penali, del loro ruolo e dei loro diritti e delle implicazioni per il presente e per il loro futuro. Possono sentirsi intimiditi dalla formalità dei luoghi, delle azioni e delle comunicazioni.



La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente sottolineato che gli Stati sono tenuti a garantire che una persona accusata di un reato penale minorile sia trattata con il dovuto rispetto per la sua età e il suo livello di maturità e per le sue capacità intellettuali ed emotive. Devono essere adottate misure per aiutarla a comprendere e partecipare al procedimento³⁹.

Trattare la persona di minore età come un partecipante attivo al procedimento e assicurarsi che comprenda e percepisca tale coinvolgimento è importante affinché acquisisca fiducia nel sistema giudiziario, rispetti i diversi

attori coinvolti e le loro decisioni, si senta rispettata da loro e costruisca fiducia reciproca. Questi sono tutti presupposti per il successo del processo di riabilitazione e di (re)integrazione sociale. La partecipazione attiva può raf-

³⁷ Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Commento generale n. 24 (2019) sui diritti dei minori nel sistema giudiziario minorile, 18 settembre 2019, [CRC/C/GC/24](#), § 46.

³⁸ Consiglio d'Europa, [Linee guida](#) del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, 2010, pp. 17-18.

³⁹ Cfr. il caso [V. v. Regno Unito, Corte EDU, \(24888/94\)](#), §§ 85-86.

forzare il senso di responsabilità, l'autonomia e la fiducia del minore in se stesso, sostenendolo nello sviluppo delle sue capacità

e competenze in evoluzione e nella transizione verso l'età adulta e la vita indipendente⁴⁰.

CONSIDERAZIONI PER LA PRATICA



Consentire la partecipazione effettiva del minore richiede considerazioni che vanno oltre la semplice presenza del soggetto al procedimento. Le condizioni per la partecipazione devono essere favorevoli e amichevoli, consentendo e incoraggiando la persona a partecipare e a esprimere liberamente le proprie opinioni. Le considerazioni per rendere il contesto a misura di minore riguardano il luogo e l'ambiente, un trattamento conforme alla dignità della persona e una comunicazione in una lingua e in un modo a lei comprensibile. Il diritto all'ascolto deve essere rispettato da tutti gli attori e in tutte le fasi del procedimento, comprese le indagini e le udienze preliminari, in tutte le fasi del giudizio e della sentenza e durante l'attuazione di qualsiasi misura. I funzionari e i professionisti che ascoltano il minore devono essere disposti ed

in grado di mettersi in ascolto con sincerità e senza pregiudizi e di prendere in considerazione le opinioni del minore, in particolare i funzionari delle forze dell'ordine, il pubblico ministero e il giudice, nonché i fornitori di servizi⁴¹.

La formazione sulla comunicazione sensibile alle esigenze delle persone minorenni dovrebbe essere organizzata in modo sistematico per tutti i funzionari e i professionisti coinvolti nel sistema di giustizia minorile. Il coinvolgimento dei giovani all'interno dei percorsi formativi degli operatori può migliorare significativamente l'esperienza di apprendimento (si veda la tabella che segue, esempio nella pratica: Youthlab).

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo chiarisce che le autorità statali devono trattare la persona tenendo in debito conto le

⁴⁰ BENEITEZ, M.J.B.- DUMORTIER, E., *Why children obey the law: rethinking juvenile justice and children's rights in Europe through procedural justice*, Youth Justice, Vol. 18(1) 34-51 2018. LIMANTÉ, A.-VAIČIŪNIENĖ, R.-APOLEVIČ, J., *Child-friendly legal aid and individual assessment of children in conflict with the law: building the basis for effective participation*, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2022, p. 2.

Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Commento generale n. 12 (2009) sul diritto del minore ad essere ascoltato, [CRC/C/CG/12](#), in particolare v. §§ 42, 58, 60.

⁴¹ Ibidem.

sue capacità e le sue eventuali vulnerabilità fin dal primo contatto e non appena questa viene coinvolta nelle indagini penali minorili. In particolare, le autorità devono adottare misure per ridurre il senso di intimidazione e di inibizione del minore e per garantire che questi comprenda il procedimento, la posta in gioco, le implicazioni di eventuali sanzioni e i suoi diritti, compresi il diritto di rimanere in silenzio e i diritti di difesa⁴². In pratica, le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie possono avvalersi dell'assistenza di assistenti sociali, psicologi dell'età evolutiva, interpreti e altri specialisti per facilitare il contatto e lo scambio con il minore e per valutare le sue esigenze di comu-

nicazione e partecipazione.

In tutte le fasi del procedimento, la persona ha il diritto di essere ascoltato direttamente, non solo attraverso un rappresentante o un avvocato, ed ha anche il diritto di rimanere in silenzio. In questo caso, non deve subire alcuna conseguenza negativa per aver scelto di non testimoniare⁴³. Le autorità giudiziarie, le forze dell'ordine e i fornitori di servizi dovrebbero tuttavia indagare se la decisione della persona minore di rimanere in silenzio è legata a fattori esterni o a terze persone che esercitano pressioni su di essa e come quest'ultima possa essere protetta da tali influenze.

DOMANDE PER LA VALUTAZIONE INDIVIDUALE



Le domande che seguono possono guidare la valutazione individuale di una persona indagata o imputata in indagini o procedimenti penali minorili. Laddove la valutazione dia luogo a una risposta negativa o

a un dubbio, possono essere necessarie ulteriori valutazioni per fugare ogni dubbio e, se del caso, per mettere in atto misure di sostegno e di rimedio mirate per garantire una risposta positiva.

Ambiente favorevole al minore e di supporto

- Il luogo in cui la persona viene ascoltata è appropriato e le risulta e amichevole, consentendole e incoraggiandola a esprimersi liberamente?

⁴² Cfr, il caso [Güveç V. Tuchia](#), Corte EDU, n. 70337/01, §§ 123-124; [Blokhin V. Russia](#), 2016, Corte EDU, n. 47152/06, § 195.

⁴³ Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Commento generale n. 24 (2019) sui diritti dei minori nel sistema giudiziario minorile, 18 settembre 2019, [CRC/C/GC/24](#), § 45.

- Il comportamento e la comunicazione dei funzionari statali e dei fornitori di servizi nei confronti della persona sono favorevoli a una sua effettiva partecipazione?

Capacità di comprendere ed esprimere opinioni

- La persona ha compreso le accuse mosse contro di essa, le opzioni e i processi pertinenti?
- È in grado di comprendere ciò che viene detto da funzionari e professionisti durante le indagini e in tribunale?
- È in grado di leggere e comprendere qualsiasi comunicazione scritta e documentazione relativa alle indagini e al procedimento?
- È in grado di comprendere le dichiarazioni di eventuali testimoni e di spiegare il proprio punto di vista?
- Riceve un sostegno adeguato da parte dei titolari della responsabilità genitoriale e/o del rappresentante legale nella comprensione del procedimento?
- Nel caso in cui la persona non sia in grado di leggere o comprendere la lingua utilizzata nel sistema giudiziario, riceve un sostegno effettivo e a titolo gratuito da parte di un interprete qualificato?
- La persona riceve un'assistenza aggiuntiva e specifica per comprendere le dichiarazioni e i documenti scritti, per rettificare i fatti e per esprimersi?

Opportunità concreta ed effettiva di esprimere le proprie opinioni

- La persona ha la possibilità di esprimere direttamente le proprie opinioni?
- La persona riceve il sostegno di un rappresentante legale qualificato per esprimere le sue opinioni e partecipare al procedimento?
- Se la persona sceglie di rimanere in silenzio, è stato accertato che questa decisione non sia dovuta a ostacoli o barriere che gli impediscono di esprimersi?

Interrogatorio e audizione

- La persona è assistita da un difensore legale durante l'interrogatorio o l'audizione?

- È assistita da un titolare della responsabilità genitoriale durante l'interrogatorio o l'audizione?
- L'interrogatorio o l'audizione sono videoregistrati?
- Gli agenti di polizia o le altre autorità investigative sono ben addestrati e formati per interrogare o ascoltare la persona?
- L'interrogatorio o l'audizione tengono conto dell'età e della maturità della persona e delle sue eventuali vulnerabilità?
- La durata dell'interrogatorio o dell'audizione è adeguata all'età e alla maturità della persona e alle sue eventuali vulnerabilità?
- Il personale responsabile dell'interrogatorio utilizza tecniche e pratiche idonee a prevenire confessioni forzate o testimonianze inaffidabili?
- Se la persona ha reso una confessione o una testimonianza autoincriminante, è stato accertato che lo abbia fatto senza coercizione, intimidazione o altri trattamenti crudeli o degradanti?

Procedura trasparente

- Le opinioni della persona e il modo in cui sono state ascoltate e a cui è stato assegnato un peso sono rappresentate in modo chiaro e trasparente nella documentazione scritta del caso?

Percezione del minorenni

- La persona si sente ascoltata e in ascolto?
- La persona ritiene che alle sue opinioni sia stato dato il giusto peso?

Ostacoli e barriere alla partecipazione e ai rimedi

- È stato accertato che il minorenni sia protetto da persone o fattori che potrebbero intimidirlo?
- È stato accertato che il minorenni sia protetto da persone o fattori che potrebbero impedirgli di esprimere le proprie opinioni?
- Sono stati individuati e risolti altri ostacoli o barriere che impediscono l'effettiva partecipazione della persona al procedimento?

ESEMPIO DELLA PRATICA: IL PROGETTO YOUTHLAB⁴⁴



Nel momento in cui un giovane viene arrestato o anche privato della sua libertà, entra in un mondo nuovo, gestito da adulti che parlano una lingua talvolta sconosciuta e incomprensibile. Questo sistema lo ingloba e lo assorbe imponendogli la sua logica, i suoi ritmi e il suo linguaggio. Spesso questo è causa di forte alienazione e disorientamento da parte dei giovani con un conseguente impatto negativo sul loro benessere, sui futuri contatti con i professionisti della giustizia, sulla percezione della correttezza delle procedure e sulla loro capacità di partecipare, in forte contrasto con le finalità riabilitative e rieducative della giustizia minorile. Questo processo di alienazione è causato in gran parte dal linguaggio e dalle modalità di comunicazione, strettamente legali e strumentali, che possono risultare molto distanti dai giovani e diverse da ciò che il giovane conosce e comprende.

Per favorire il coinvolgimento, essenziale nel processo di riabilitazione, occorre migliorare le capacità linguistiche e comunicative del mondo dei professionisti della giustizia che enfatizzino il rispetto e la partecipazione dei giovani e forniscano loro i mezzi per aumentare il controllo del proprio caso e della propria vita.

Il modello Youthlab è nato in Olanda dove è già stato sperimentato da *Young In Prison* per formare magistrati e pubblici ministeri. In Italia, Defence for Children International – Italia ha condotto il progetto nel biennio 2020-2022, in stretta collaborazione con il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, l'Unione Nazionale Camere Minorili e la sezione ligure dell'Associazione Magistrati. Il progetto aspira a migliorare il sistema di giustizia minorile e avvicinare i professionisti che vi operano ai ragazzi che ne vengono coinvolti. L'obiettivo è l'integrazione strutturale del modello di formazione basato sulla partecipazione dei giovani nei programmi di formazione e istruzione formale per avvocati, pubblici ministeri e giudici.

Per ottenere questo, un gruppo di giovani che hanno sperimentato il percorso di giustizia sono stati reclutati e coinvolti in un processo formativo con l'utilizzo di una metodologia basata sul teatro sociale così da prepararli alla partecipazione, in qualità di co-formatori, all'interno dei percorsi formativi rivolti ai professionisti del settore (magistrati, avvocati, assistenti sociali, educatori, forze dell'ordine ed altri operatori della giu-

⁴⁴ Defence for Children International – Italy, [Youthlab](https://www.defenceforchildren.it/it/news-198/youthlab), 2022. Per maggiori informazioni si veda <https://www.defenceforchildren.it/it/news-198/youthlab>

stizia minorile). In seguito, è stata organizzata una serie di sessioni formative in tutta Italia con la partecipazione di professionisti che lavorano nell'ambito della giustizia minorile.

La metodologia di Youthlab si basa sui modelli di partecipazione giovanile e sui risultati della ricerca

sul coinvolgimento dei giovani nei procedimenti giudiziari, nonché su leggi, politiche e linee guida internazionali, europee e nazionali sulla giustizia a misura di minorenni. Il progetto ha sviluppato un kit di strumenti per guidare la diffusione e la replica dell'approccio Youthlab⁴⁵.

5.3. INFORMAZIONE

In quanto presupposto fondamentale per la partecipazione del minore al procedimento, l'accesso alle informazioni è un elemento importante della giustizia a misura di minorenni.

L'accesso all'informazione è un prerequisito per l'effettiva partecipazione della persona alle indagini e ai procedimenti penali. Le informazioni fornite devono consentire al minore di comprendere le accuse, i ruoli dei diversi attori del sistema

giudiziario, lo svolgimento generale del procedimento, il ruolo e i loro diritti, compresi i diritti procedurali, le opzioni disponibili e le possibili implicazioni e conseguenze. Essere adeguatamente informati potenzia i minorenni e può contribuire a ridurre il loro senso di insicurezza e stress durante il procedimento⁴⁶.

Due considerazioni distinguono il diritto all'informazione delle persone minorenni e di quelle adulte in contatto con il sistema giudiziario:

- I. per i primi le informazioni devono essere a misura di minorenni
- II. devono essere integrate da tutta una serie di notizie fornite ai genitori o ad altri titolari di responsabilità genitoriali.

⁴⁵ Gli strumenti di Youthlab sono disponibili inoltrando richiesta a info@defenceforchildren.it

⁴⁶ Consiglio d'Europa, [Linee guida](#) del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, 2010, pp. 21-22. Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Commento generale n. 24 (2019) sui diritti dei minori nel sistema giudiziario minorile, 18 settembre 2019, [CRC/C/GC/24](#), par. 47-48. European Union Agency for Fundamental Rights, [Children as suspects or accused persons in criminal proceedings](#), *Procedural safeguards*, 2022, p. 43.

Entrambe le considerazioni sono essenziali per consentire una partecipazione e una presenza significativa del minore durante ogni fase del procedimento, tenendo conto della sua limitata capacità giuridica determinata dalla giovane età.

In Italia, come nella maggior parte dei Paesi europei, l'età della responsabilità penale (14 anni) non coincide con la maggiore età (18 anni). Un minore, a partire da una certa età, può essere considerato responsabile delle proprie azioni ai sensi del diritto penale, esso gode dei diritti e della protezione speciali previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in quanto minore di età. Di conseguenza, è necessario adottare misure di salvaguardia per garantire che i minorenni siano consapevoli dei loro diritti e che siano rispettati gli standard di parità di processo.

La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza stabilisce non solo i diritti dei minorenni, ma anche diritti, doveri e responsabilità dei genitori o di altri titolari della responsabilità genitoriale, chiarendo quali sono

gli obblighi dello Stato nei loro confronti. Il sistema giudiziario è quindi chiamato ad interagire in modo appropriato con il soggetto minore e a rispettare il ruolo dei titolari della responsabilità genitoriale e, se del caso, a sostenerli nell'esercizio dei loro diritti, doveri e responsabilità. Il diritto all'informazione e le sue implicazioni per la partecipazione del minore al procedimento sono quindi disciplinati dal diritto europeo per quanto riguarda il minore e il suo sistema familiare, a meno che il coinvolgimento dei titolari della responsabilità genitoriale non vada contro l'interesse superiore della persona minore⁴⁷.

La Corte europea dei diritti dell'uomo sottolinea l'importanza dell'informazione come salvaguardia procedurale. Ha rilevato che la mancata informazione da parte delle forze dell'ordine a un minore, sospettato o accusato di un reato, dei suoi diritti all'assistenza legale e all'assistenza da parte di un familiare o di un altro adulto presente durante l'interrogatorio può costituire una violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo⁴⁸.

⁴⁷ [Direttiva \(UE\) 2016/800](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, Considerando nn. 23-24, Art. 5.

⁴⁸ Cfr. caso [Blokhin v. Russia](#), cit., § 206.



CONSIDERAZIONI PER LA PRATICA

A livello distrettuale, un servizio di informazione dedicato alle persone indagate o imputate in indagini e procedimenti penali minorili può essere la soluzione migliore per garantire un'informazione sistematica e affidabile dei minorenni e dei loro genitori. Questo servizio dovrebbe specificare chi è responsabile di fornire informazioni ai minorenni, ai genitori e agli altri soggetti interessati nelle diverse fasi del procedimento. Idealmente, le informazioni dovrebbero essere fornite oralmente e per iscritto. Specifico materiale a misura di minorenni è utile perché supporta i funzionari e gli operatori nel fornire loro le informazioni corrette e permette loro di leggere e riflettere sulle informazioni. Se per informare i minorenni si utilizzano le c.d. "lettere dei diritti", è opportuno adattare un modello di lettera standardizzato ad un linguaggio adeguato e renderlo disponibile in diverse lingue. Le persone minorenni devono poter porre domande sia nel momento in cui vengono informate sia successivamente.

La previsione di informazioni deve tenere conto di eventuali esigenze

o vulnerabilità specifiche della persona minorenne, come ad esempio capacità linguistiche o di lettura limitate, problemi di salute mentale, disabilità o livelli maggiori di stress o trauma dovuti all'esposizione alla violenza. La valutazione individuale è essenziale per identificare i bisogni e le vulnerabilità e garantire che siano tenuti in debita considerazione da tutti i funzionari e i professionisti competenti.

Il servizio di informazione deve guidare i funzionari e gli operatori su come accertare che il minorenne abbia compreso le informazioni, ad esempio chiedendogli se ha capito e di ripetere ciò che ha compreso. Dovrebbe inoltre regolamentare l'accesso a un supporto specializzato, ad esempio da parte di interpreti, e garantire che tale supporto sia disponibile tempestivamente. Si potrebbe prendere in considerazione un servizio di interpretariato telefonico o via internet, soprattutto quando si ha necessità di traduzione in lingue rare e quando esistono particolari preoccupazioni riguardo alla protezione della vita privata, dei dati personali e della sicurezza del minorenne.

Le **check-list** possono essere utili a garantire che le informazioni fornite siano obiettive, complete e aggiornate nelle diverse fasi del procedimento. Il servizio deve stabilire come documentare la fornitura di informazioni in ogni fase del processo per migliorare la trasparenza.

La persona deve essere informata direttamente e le informazioni devono essere inoltrate anche ai genitori o ad altri titolari di responsabilità genitoriale del minore. Le informazioni fornite devono essere a “misura di minore”, e cioè in una lingua e in un modo che la persona minore possa comprendere, adattate alla sua età e maturità e sensibili al suo genere e alla sua cultura⁴⁹.

I funzionari ed i professionisti responsabili devono accertarsi che i genitori o altri titolari di responsabilità genitoriale siano in grado e disposti ad assistere la persona minore nell'accesso alle informazioni. I genitori con limitate capacità cognitive, alfabetiche o comunicative potrebbero aver bisogno di sostegno, in quanto potrebbero avere difficoltà ad accedere e comprendere le informazioni pertinenti e a trasmetterle al figlio.

In alcuni casi, i titolari della responsabilità genitoriale o terze persone

possono avere interessi acquisiti nell'esito del procedimento, ad esempio se sono state coinvolte nel reato, se il minore è stato sfruttato, costretto o istigato a commettere un reato o se sono coinvolti gruppi criminali organizzati. Se vi è il rischio che il minore riceva informazioni distorte dai titolari della responsabilità genitoriale, può essere nell'interesse del medesimo nominare un tutore. Inoltre, l'avvocato del minore ricopre un ruolo particolarmente importante nell'identificare e correggere eventuali pregiudizi o influenze indebite e nel garantire il diritto del minore all'informazione⁵⁰.

Anche i servizi di consulenza legale e di counselling, così come le istituzioni indipendenti come i **Garanti** (*Ombudssoffice*) e altre strutture per i diritti umani, svolgono un ruolo importante nel fornire informazioni ai minori, a seconda delle necessità individuali o collettive.

⁴⁹ Consiglio d'Europa, [Linee guida](#) del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, 2010, pp. 21-22; p. 25, Linee guida n. 25; p. 26; nn. 28, 29; p. 27, n. 41; p. 28, n. 48; pp. 31-32, nn. 75, 77, pp. 69-70.

⁵⁰ [Direttiva \(UE\) 2016/800](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, Considerando nn. 23-24, Art. 5.

DOMANDE PER LA VALUTAZIONE INDIVIDUALE



Le domande che seguono possono guidare la valutazione individuale di una persona indagata o imputata in indagini o procedimenti penali minorili. Nel caso in cui la valutazione dia luogo a una risposta negativa o a un dubbio, possono essere necessarie ulteriori valutazioni per fugare ogni dubbio e, se del caso, per mettere in atto misure di sostegno e di rimedio mirate per garantire una risposta positiva.

Informazioni sullo status di indagato o imputato in un procedimento penale

- Il minorenni è stato informato tempestivamente della sua condizione di indagato o imputato?
- È stato informato delle accuse a suo carico?
- Quando è stata informato di questi fatti, è stato informato anche su:
 - il diritto di essere informato dal titolare della responsabilità genitoriale
 - il diritto di rimanere in silenzio
 - il diritto all'assistenza di un avvocato
 - il diritto alla tutela della privacy
 - il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale o da un altro adulto idoneo durante le fasi del procedimento, se ciò viene valutato nel suo interesse; e
 - il diritto al patrocinio a spese dello Stato (e le modalità di accesso)?
- È stato informato del diritto a una valutazione individuale?
- È stato informato del diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante le udienze?
- È stato informato del diritto di comparire personalmente al processo?
- È stato informato del diritto a rimedi efficaci?

Informazioni sulle indagini e sui procedimenti penali

- Il minorenni è stato informato
 - sulle fasi del procedimento?
 - sulle figure che incontrerà durante il procedimento?
 - sul proprio ruolo nel procedimento?
 - sulle diverse opzioni disponibili e sulle possibili conseguenze per la stessa?
 - sull'ora e sul luogo delle udienze e dei procedimenti giudiziari?
 - sull'andamento e sull'esito del procedimento?

Informazioni a misura di minorenne

- Il minorenne ha ricevuto informazioni oralmente?
- Ha ricevuto materiale pertinente e adeguato ("*child-friendly*") a supporto ed integrazione delle informazioni orali?
- Le informazioni sono state fornite
 - in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto dell'età e della maturità del minorenne?
 - in modo adeguato al suo genere e sua alla cultura?
 - in modo da tenere conto di eventuali esigenze o vulnerabilità specifiche della persona?
- Il minorenne è in grado di ripetere e spiegare le informazioni fornite con parole proprie?
- I genitori o altri titolari della responsabilità genitoriale hanno ricevuto le informazioni?
- I genitori o altri titolari della responsabilità genitoriale hanno ricevuto supporto per comprendere le informazioni e trasmetterle al minorenne?
- Le informazioni fornite al minorenne e al titolare della responsabilità genitoriale sono state documentate?

Lettera dei diritti

- La lettera dei diritti è elaborata in un linguaggio adeguato all'età e comprensione della persona minorenne?
- La lettera dei diritti comprende informazioni sui diritti stabiliti dalla Direttiva 2016/800?

- La lettera dei diritti è stata scritta in una lingua che la persona è in grado di leggere?
- Il minorenni ha ricevuto un'assistenza adeguata a leggere e comprendere in pieno il contenuto della lettera dei diritti?

Privazione della libertà

- Il minorenni è stato informato:
 - sui motivi della privazione della libertà?
 - in merito alla limitazione della privazione della libertà e del diritto alla revisione periodica della detenzione?
 - del diritto ad accedere a misure alternative?
 - del diritto a una visita medica e all'assistenza sanitaria durante la privazione della libertà?
 - del diritto a un trattamento specifico durante la privazione della libertà?

Servizi di supporto e misure di protezione

- Il minorenni è stato informato
 - sui meccanismi di supporto disponibili per la sua partecipazione alla procedura giudiziaria o extragiudiziaria?
 - sulle misure di protezione disponibili?

Meccanismi di reclamo

- Il minorenni è stato informato su dove e a chi rivolgersi per presentare un reclamo contro qualsiasi condotta o comportamento inappropriato di funzionari o professionisti nell'ambito del sistema di giustizia?
- È disponibile un meccanismo di reclamo indipendente e riservato per sostenere le persone minorenni in questi casi?

Accesso a un rimedio effettivo

- Il minorenni è stato informato del suo diritto ad una effettiva revisione giudiziaria e all'appello?
- È stato informato su come accedere all'assistenza legale e alla rappresentanza per far valere un rimedio?

ESEMPI DELLA PRATICA: CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI MINORENNI CHE INCONTRANO I SERVIZI MINORILI DELLA GIUSTIZIA



La “Carta dei diritti e dei doveri dei minorenni che incontrano i servizi minorili della giustizia”⁵¹ è disponibile sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia e fornisce informazioni a misura di minorenne in nove lingue (arabo, cinese, francese, inglese, italiano, rumeno, russo, spagnolo, tedesco). La Carta spiega alla persona minorenne con parole semplici compiti, obiettivi e servizi della Giustizia Minorile, nonché le regole delle strutture di custodia e, soprattutto, diritti e doveri della persona minorenne che vi entra in contatto, con infine un glossario dei termini chiave.

I dati raccolti attraverso l’indagine nazionale condotta nell’ambito del progetto CREW rivelano, tuttavia, che la Carta non è ancora stata diffusa in modo efficace in tutti i distretti giudiziari e che le autorità statali e i professionisti non si avvalgono di materiale a misura di minorenne in modo sistematico per informare le persone indagate o imputate in procedimenti penali minorili⁵².

La Carta potrebbe essere consegnata e spiegata alla persona al momento del primo contatto con il sistema di giustizia penale minorile e potrebbe essere associata ad ulteriori servizi informativi digitali. Tale documento potrebbe essere maggiormente valorizzato ove fosse arricchito di infografiche, mappe concettuali e “visual” affinché sia ancora più facilmente accessibile, leggibile e comprensibile da parte di qualsiasi persona minorenne, pertanto fruibile anche alle persone con disabilità (fisiche e sensoriali).

51 Questa Carta, redatta il 24 aprile 2013, è stata realizzata con il cofinanziamento del Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013 (FEI), nell’ambito del progetto CO.S.MI. – Comunicazione sociale e minori stranieri nei sistemi di Giustizia europei – promosso dal Ministero della Giustizia, Direzione Generale per l’Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari e attuato dall’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (IPRS) e dalla Casa San Benedetto – Istituto Don Calabria. È consultabile in multilingua sul [sito web istituzionale](#) del Ministero della Giustizia. Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorile, Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali, Casa San Benedetto, Istituto don Calabria, [La Carta dei diritti e dei doveri dei minorenni che incontrano i servizi minorili della giustizia](#), 2014. Centro Europeo di Studi di Nisida, [Carta dei Diritti](#).

52 CREW Report Data. Cfr. [CREW Report Data](#).

ESEMPI NELLA PRATICA: PICCOLA MAPPA PER PERCORSI PENALI MINORILI



I Centri Giustizia Minorile di Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, insieme agli operatori dei Servizi Minorili di Genova, hanno sviluppato una guida che si rivolge direttamente alle persone minorenni che entrano in contatto con la giustizia⁵³. Con un linguaggio semplice, la guida spiega il procedimento e il percorso penale, chiarisce termini chiave quali la misura cautelare, il giudizio abbreviato, la messa alla prova, la prescrizione e tanti altri. L'obiettivo è quello di consegnare alla persona minorenne uno strumento per orientarsi, definire il ruolo dei diversi attori e servizi e ridurre quanto possibile l'impatto negativo del procedimento sulla persona minorenne. La guida segue passo per passo il percorso penale dal primo contatto con le Forze dell'Ordine e il fermo o arresto o denuncia a piede libero, il processo, le misure cautelari, prescrizioni, la permanenza in casa, il collocamento in comunità o la custodia cautelare in carcere, le udienze e le aule di tribunale e la messa alla prova. Inoltre, offre uno strumento utile per agli operatori e fornisce loro un supporto per quanto concerne la comunicazione e l'informazione delle persone minorenni coinvolte nei procedimenti penali.

5.4. DIGNITÀ

Il rispetto dell'inviolabilità della dignità intrinseca della persona è un diritto umano fondamentale nonché principio cardine della giustizia a misura di minorenne⁵⁴.

T trattare le persone minorenni sospettate o accusate nei procedimenti penali minorili in conformità con i diritti e i principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui

diritti dell'infanzia e dell'adolescenza contribuisce a diffondere maggiormente una cultura della legalità. La promozione del senso di dignità e di valore della persona minorenne non è quindi solo un elemento centrale di un approccio basato sui suoi diritti, ma costituisce anche un investimento significativo nell'interesse del minorenne e della società⁵⁵.

⁵³ CARBONE, P., PETRAROLI, R., Piccola mappa per percorsi penali minorili, Strumenti per orientarsi, Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile, Centro Giustizia Minorile del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria.

⁵⁴ Consiglio d'Europa, [Linee guida](#) del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, 2010, pp. 18-19. Cfr art. 2 e 3 Costituzione Italiana.

⁵⁵ Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Commento generale n. 24 (2019) sui diritti dei minori nel sistema giudiziario minorile, 18 settembre 2019, [CRC/C/GC/24](#), par. 2-3.



CONSIDERAZIONI PER LA PRATICA

La promozione del senso di dignità e di valore della persona minorenni può essere raggiunta al meglio se le azioni e le comunicazioni dei funzionari e dei professionisti sono guidate dai diritti. In pratica, ciò significa trattare ogni minorenni come persona unica e preziosa, con attenzione, sensibilità, equità e rispetto, tenendo in debita considerazione la sua situazione personale, il suo benessere e i suoi bisogni. **La comprensione della storia, l'ascolto autentico e la considerazione del suo punto di vista sono essenziali per costruire un rapporto di lavoro basato sulla dignità.** Inoltre, è fondamentale garantire il suo diritto alla privacy, nonché l'integrità fisica e psicologica e assicurare che nessuna persona sia mai sottoposta a tortura o a trattamenti o punizioni inumani o degradanti⁵⁶.

Il rispetto del senso di dignità e del valore della persona minorenni deve essere una **preoccupazione trasversale** a tutti i livelli di interazione con la stessa, inclusi i genitori o altri titolari della responsabilità genitoriale, il contesto familiare e sociale. Questo principio deve essere rispettato dal primo momento di contatto tra la persona e il sistema

giudiziario minorile fino alla chiusura del procedimento, anche in situazioni delicate, come l'arresto, le perquisizioni e le ricerche di carattere più invasivo e la privazione della libertà. In tutti i contesti istituzionali in cui i minorenni sono ospitati o detenuti, occorre adottare un **approccio disciplinare positivo** al fine di prevenire trattamenti e punizioni crudeli o degradanti nei loro confronti.

Le persone minorenni che si trovano in conflitto con la legge possono non aver avuto la possibilità di sviluppare il senso della propria dignità e del proprio valore, o della dignità e del valore degli altri, soprattutto se sono state vittime di negligenza, violenza o sfruttamento in famiglia o nella comunità. La valutazione individuale deve pertanto aiutare a capire se il soggetto in questione necessita di forme di sostegno in questo senso.

Quando ci troviamo dinnanzi a persone la cui **età è incerta**, come può accadere nei casi di giovani migranti e rifugiati, il rispetto della dignità potrebbe essere compromesso. Quando la persona che si dichiara minorenni non è in possesso di alcun documento di identità e le autorità nutrono seri dubbi sulla sua

⁵⁶ Consiglio d'Europa, [Linee guida](#) del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, 2010, pp. 18-19.; ONU, [UN approach to justice for children](#), Nota di orientamento del Segretario generale, 2008, p. 3. Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, [Linee guida sulla giustizia in materia di minori vittime e testimoni di reato e testimoni di reato](#), Risoluzione n. 2005/20, 22 luglio 2005, Principio n. 8(a).

età, secondo la normativa di riferimento si deve presumere che sia di minore età e trattarlo/a come tale, in conformità con i principi del **beneficio del dubbio** e della presunzione di minore età⁵⁷. Se si ritiene necessario, l'età della persona deve essere accertata attraverso un processo di valutazione multidisciplinare ed una revisione delle prove documentali, in conformità con la legge e le politiche applicabili⁵⁸. I

metodi di accertamento dell'età devono sempre rispettare la dignità e l'integrità fisica della persona minorenni; il ricorso a un esame medico che comporta radiazioni o ionizzazione, come ad esempio una radiografia del distretto mano polso, deve essere una misura di ultima istanza e deve essere effettuato con metodi meno invasivi possibili, tenendo in considerazione il margine di errore del metodo specifico⁵⁹.

DOMANDE PER LA VALUTAZIONE INDIVIDUALE



Le domande che seguono possono guidare la valutazione individuale di una persona indagata o imputata nel procedimento penale minorile. Laddove la valutazione dia luogo a una risposta negativa o a

un dubbio, possono essere necessarie ulteriori valutazioni per fugare ogni dubbio e, se del caso, mettere in atto misure di sostegno e di recupero mirate per garantire una risposta positiva.

⁵⁷ Quando si ha a che fare con giovani migranti, è applicabile la [Legge No. 47 del 7 aprile 2017](#) Legge N. 47 del 7 aprile 2017. Si veda <https://www.defenceforchildren.it/easyUp/file/dci - crhd assesment 2022.pdf>, pag. 134.

⁵⁸ "Attualmente non esiste alcun metodo scientifico che consenta una determinazione certa dell'età, e l'affidabilità dei metodi disponibili è molto discussa in ambito scientifico". Sul punto, cfr. L. BENSO-S. MILANI, [Alcune considerazioni sull'uso forense dell'età biologica](#), Per un approfondimento sul metodo di accertamento, cfr. <https://www.asgi.it/minori-stranieri-accertamento-eta/>

⁵⁹ Cfr. Consiglio d'Europa, [Age assessment for children in migration, a human rights-based approach](#), 2019. Più recentemente, si veda la guida italiana sull'accertamento dell'età. Consiglio d'Europa, Raccomandazioni del Comitato dei Ministri sui principi e le linee guida dei diritti umani sull'accertamento dell'età dei minori nel contesto della migrazione, [in uscita nel 2022](#). [Direttiva \(UE\) 2016/800](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, Considerando n. 13, Art. 3. Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Commento generale n. 24 (2019) sui diritti dei minori nel sistema giudiziario minorile, 18 settembre 2019, [CRC/C/GC/24](#), §§ 24, 33, e 34.

- La persona ha sviluppato un senso di consapevolezza della sua dignità e del suo valore?
- La persona comprende e rispetta il senso di dignità e di valore degli altri?
- Il trattamento a contatto con la giustizia penale minorile ha aiutato la persona a sostenere il proprio senso di dignità e di valore e ad evolverlo in modo positivo?
- Il trattamento della persona durante l'arresto rispetta il suo senso di dignità e di valore?
- Il trattamento della persona durante gli interrogatori, le udienze o i colloqui rispetta il suo senso di dignità e di valore?
- Il trattamento durante le perquisizioni, comprese quelle più invasive, rispetta il senso di dignità e di valore della persona?
- La persona è informata delle ragioni e dei motivi legali delle perquisizioni, comprese quelle intime?
- La perquisizione viene effettuata da una persona dello stesso sesso del minore o, se del caso, – come nel caso di persone intersessuali o transgender – il minore ha avuto la possibilità di scegliere il sesso della persona che effettua la perquisizione?
- Il trattamento durante la privazione della libertà rispetta il senso di dignità e di valore della persona?
- Il trattamento durante i trasferimenti da una struttura all'altra o da un istituto all'altro, o verso il tribunale, rispetta il senso di dignità e di valore della persona?
- Il trattamento durante la permanenza in una struttura o in un istituto rispetta il senso di dignità e di valore della persona?
- La struttura o l'istituto in cui la persona minore è ospitata garantisce che vengano seguiti approcci disciplinari positivi, nel rispetto della dignità e del valore del minore?

5.5. PROTEZIONE DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE

La protezione dei dati personali, della privacy e della vita familiare è un principio importante di una giustizia a misura di minorenne nonché un diritto fondamentale delle persone indagate o imputate in procedimenti penali minorili. Garantire la privacy durante le indagini e i procedimenti penali contri-

buisce a garantire il rispetto della dignità del minorenne e a sostenere la eventuale (re)integrazione nella società. Una violazione della privacy, soprattutto nei resoconti riportati pubblicamente dai media e dai social media, può causare un danno al minorenne che può essere irreparabile⁶⁰.

⁶⁰ [Direttiva \(UE\) 2016/800](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, Considerando nn. 56, 66, Art. 14; [Regolamento \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); [Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali \(CEDU\)](#), Art. 6; Consiglio d'Europa, [Linee guida](#) del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, 2010, p. 22, 82. Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Commento generale n. 24 (2019) sui diritti dei minori nel sistema giudiziario minorile, 18 settembre 2019, [CRC/C/GC/24](#), §§ 66-71.

LA DISCIPLINA SANZIONATORIA DEL TRATTAMENTO DATI DEI MINORENNI NEL PROCEDIMENTO PENALE



Il sistema sanzionatorio interno in materia di protezione dei dati personali risulta oggi composto sia di sanzioni amministrative di matrice europea, sia di illeciti penali. Con riferimento alla tutela dei dati personali delle persone minorenni, il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. DGPR).⁶¹

⁶¹ GRANDI C., [La tutela della riservatezza del minore: profili penalistici](#), in *Archivio Penale*, 2019, p. 25; sempre in argomento, cfr. OROFINO M., *Minori e diritto alla protezione dei dati personali*, in *Privacy, minori, cyberbullismo*, a cura di Orofino, Pizzetti, Torino, 2018, 1 ss, estratto disponibile su <https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892114807.pdf>

Art. 13 D.P.R. 448/88. Divieto di pubblicazione e di divulgazione

1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minore comunque coinvolto nel procedimento.
2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica.

Art. 50 D.lgs. 101/2018. Notizie o immagini relative a minori

Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale. La violazione del divieto di cui al presente articolo è punita ai sensi dell'articolo 684 del codice penale.

Art. 684 c.p. Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale

Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a 30 giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258.

Inoltre, Il nuovo art. 166 del Codice Privacy prevede la sanzione fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato dell'impresa in caso di violazioni delle disposizioni di cui all'art. 2-quinquies, comma 2, relativo all'informativa da rendere con linguaggio semplificato rilasciata alle persone di età inferiore ai 14 anni in occasione dell'offerta diretta di servizi della società dell'informazione; mentre il secondo comma dell'art. 166 prevede, invece, la più pesante sanzione fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato dell'impresa per violazioni delle disposizioni di cui all'art. 2-quinquies, comma 1, relativo alla raccolta del consenso prestato alle persone di età inferiore ai 14 anni in occasione dell'offerta diretta di servizi della società dell'informazione.

CONSIDERAZIONI PER LA PRATICA



Come regola generale, i dati personali della persona di minore età possono essere raccolti, conservati e condivisi solo in conformità alla legge nazionale. Dovrebbero essere previste garanzie speciali per regolare la raccolta, l'elaborazione e la condivisione di dati sensibili, come i dati personali relativi a condanne penali, l'identità o l'orientamento sessuale o dati sullo stato di salute. La legge nazionale definisce quali categorie di dati sono considerate sensibili.

Nel contesto delle indagini e di altri procedimenti penali minorili, devono essere adottate misure specifiche per proteggere i dati e la privacy della persona. L'accesso ai fascicoli e ai documenti deve essere limitato al personale autorizzato e l'identità, i dati personali, le immagini e le registrazioni audio o video del minore non devono essere resi pubblici.

Le udienze in tribunale che coinvolgono persone nei procedimenti penali minorili dovrebbero svolgersi in assenza di pubblico. In pratica, ciò richiede ulteriori considerazioni per garantire che l'identità della persona non venga rivelata da annunci scritti o orali fatti in tribunale.

I media che riferiscono di minorenni indagati e imputati in procedimenti penali devono rispettare il loro diritto alla privacy e alla vita familiare, in conformità con la legge nazionale e con l'autoregolamentazione dei media. I resoconti dei media devono garantire che le descrizioni del minore o della sua famiglia non consentano la divulgazione indiretta dell'identità del minore, ad esempio riferendosi alla persona in modo anonimo o utilizzando un pseudonimo, camuffando voci e immagini (si veda la tabella "Esempio nella Pratica: la Carta di Treviso").

DOMANDE PER LA VALUTAZIONE INDIVIDUALE



Le domande che seguono possono guidare la valutazione individuale di una persona indagata o imputata nel procedimento penale minorile. Laddove la valutazione dia luogo a una risposta negativa o a un dubbio, possono essere neces-

sarie ulteriori valutazioni per fugare ogni dubbio e, se del caso, mettere in atto misure di sostegno e di recupero mirate per garantire una risposta positiva.

- La persona è consapevole del suo diritto alla protezione della privacy e della vita familiare?
- È consapevole del suo diritto alla protezione dei dati?
- La persona sente che i suoi diritti alla protezione dei dati personali, alla privacy e alla vita familiare sono rispettati?
- L'audizione si svolge a porte chiuse, escludendo il pubblico?
- Il diritto alla privacy è rispettato in tutte le comunicazioni e gli annunci in tribunale, scritti e orali?
- I fascicoli giudiziari e i registri sono tenuti strettamente confidenziali e chiusi a terzi, a eccezione di coloro che sono direttamente coinvolti nell'indagine e nel giudizio del caso?
- Il diritto alla privacy viene rispettato durante la pronuncia del verdetto o della sentenza?
- I rapporti sulla giurisprudenza sono anonimi per evitare la divulgazione dell'identità della persona?
- Il minore è protetto dall'essere inserito in un registro pubblico dei trasgressori?
- I media che parlano del caso rispettano il diritto della persona alla privacy e alla vita familiare?

ESEMPI NELLA PRATICA: LA CARTA DI TREVISO



La “[Carta di Treviso](#)” è stata firmata il 5 ottobre del 1990 per iniziativa della Federazione Nazionale della Stampa (FNS), dell’Ordine dei Giornalisti e di Telefono Azzurro che hanno formato un gruppo di lavoro interdisciplinare con giornalisti, magistrati, docenti ed esperti di pedagogia, al fine di regolamentare il rapporto tra due diritti/doveri costituzionalmente garantiti: quello di esercitare la libertà di informazione e quello di proteggere un cittadino al di sotto dei 18 anni nel suo sviluppo, garantendo una corretta formazione⁶².

Successivamente, la Carta è stata integrata ed aggiornata più volte dal 1995 al 2016, quando è stata inserita nel “Testo unico dei doveri del giornalista” (Articolo 5)⁶³, una carta deontologica armonizzata per il

giornalismo.

La Carta fa riferimento alla Convenzione ONU e le rilevanti Convenzioni europee e richiama i principi della Convenzione come il superiore interesse del minore, il diritto alla privacy e la riservatezza, lo sviluppo e la protezione. Attraverso la Carta, l’Ordine dei giornalisti e la FNSI si dichiarano “consapevoli che il fondamentale diritto all’informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti bisognosi di una tutela privilegiata. Pertanto, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilità, va ricercato un equilibrio con il diritto del minore ad una specifica e superiore tutela della sua integrità psico-fisica, affettiva e di vita di relazione.”

⁶² Ordine dei Giornalisti, [Carta di Treviso](#), 19 febbraio 2016. Per una panoramica generale, cfr. il documento dell’Autorità Garante Nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, [La tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione](#), 2017.

⁶³ Ordine dei Giornalisti, [Testo unico dei doveri del giornalista](#), 22 gennaio 2019. Ordine dei Giornalisti, [Da oggi è in vigore il “Testo unico dei doveri del giornalista”](#), 3 febbraio 2016.

5.6. SICUREZZA E MISURE SPECIALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le persone di minore età hanno il diritto di essere protetti da ogni forma di violenza. Questo diritto è collegato agli obblighi positivi degli Stati e delle autorità pubbliche di garantire la sicurezza e la protezione dei minorenni in ogni momento e di adottare misure preventive e protettive, ove necessario⁶⁴.

La sicurezza è un elemento generale della giustizia a misura di mi-

norenne. Proteggere i minorenni da qualsiasi forma di violenza o sfruttamento mentre si trovano in contatto con il sistema giudiziario è essenziale per alimentare rispetto per la dignità del minorenne, promuoverne la fiducia nel sistema statale e nei suoi rappresentanti e per favorirne la (re)integrazione sociale.

CONSIDERAZIONI PER LA PRATICA



La violenza può verificarsi in tutti i contesti e in tutte le situazioni e può assumere molte forme diverse, come la violenza fisica, sessuale, psicologica o emotiva. Garantire la sicurezza delle persone indagate o imputate in procedimenti penali minorili, pertanto, richiede una costante attenzione alla protezione del soggetto in questione, durante il contatto con il sistema giudiziario, in famiglia e nella comunità, a scuola e in qualsiasi altra istituzione, nonché nell'ambiente digitale.

Nel caso in cui i minorenni siano affidati a strutture o istituti fuori casa o privati della libertà, richie-

dono un'attenzione specifica: la prevenzione della violenza tra pari, della violenza sessuale e la protezione dalle punizioni corporali e da altre forme di trattamento crudele e degradante.

Le persone sospettate o accusate in procedimenti penali minorili possono essere allo stesso tempo vittime di reati, ad esempio nel contesto della criminalità organizzata, dello sfruttamento e della tratta di esseri umani. Nel caso in cui esse siano state costrette o indotte a commettere un reato, dovrebbero essere previste delle tutele speciali.

⁶⁴ Cfr. [Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza](#), in particolare l'art.19; e Consiglio d'Europa, [Linee guida](#) del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, 2010, pp. 22-23.

ESEMPIO NELLA PRATICA: “LIBERI DI SCEGLIERE”



Il protocollo “Liberi di Scegliere” nasce in Calabria per supportare percorsi di educazione individuali rivolti ai minorenni che provengono da contesti sociali e familiari fortemente caratterizzati da una cultura mafiosa. Dopo che l’autorità giudiziaria ne ha disposto l’allontanamento, anche territoriale, dalla famiglia, vengono attivati progetti educativi mirati e finalizzati alla sua tutela con l’intento di sganciarli da un contesto che li ingloba per poterli educare all’autonomia e alla conoscenza di un altro tipo di “mondo”. Questi giovani possono essere considerati vittime di “maltrattamento educativo” derivante dal contesto di mafioso di provenienza che spesso è anche causa del coinvolgimento degli stessi all’interno del sistema di giustizia penale⁶⁵.

Il diritto internazionale e il diritto dell’Unione Europea, infatti, proteggono i minorenni vittime di reati – in particolare le **vittime di tratta** – da sanzioni e azioni penali per i reati che potrebbero aver commesso come conseguenza diretta della loro situazione di vittime. La non punibilità dei minorenni autori di reato che sono anche vittime di tratta contribuisce a promuovere la fiducia della persona nelle autorità e a prevenire la vittimizzazione secondaria, in particolare di coloro che sono stati sfruttati in attività criminali, come il furto o il traffico di droga, o che hanno violato le norme sull’immigrazione a causa

del loro sfruttamento in situazioni transnazionali. Inoltre, è necessario sostenere la persona nell’uscita da contesti di sfruttamento e violenza o da gruppi criminali organizzati. Garantire la non punibilità delle persone minorenni vittime di reato dipende dall’effettiva identificazione del minorenne, dal cogliere gli indizi di vittimizzazione dalla sua storia e dall’agire di conseguenza⁶⁶. Per facilitare una corretta identificazione delle persone minorenni vittime di reato, UNHCR ha elaborato linee guida e indicatori per l’identificazione, accoglienza e assistenza alle persone vittime di tratta in l’Italia (si veda Box 7).

65 Per maggiori approfondimenti si veda https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_11_1.page?contentId=SPR130775&previousPage=mg_1_11

66 [Direttiva 2011/36/UE](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, Art. 26. Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, [Linee guida sulla giustizia in materia di minori vittime e testimoni di reato e testimoni di reato](#), Risoluzione n. 2005/20, 22 luglio 2005, §§ 7e; 9a, 6. Per un approccio pratico all’individuazione degli indicatori, cfr. [EASO, Guida pratica sull’interesse superiore del minore nelle procedure di asilo, 2019](#), p. 28 e ss.

BOX 7: L'ART. 18 D.LGS. 286/98 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO) E REATI CONNESSI ALLA TRATTA DI ESSERI UMANI

L'Italia ha adottato fin dal 1998 una norma a tutela delle vittime di grave sfruttamento e tratta particolarmente all'avanguardia perché finalizzata a garantire assistenza e protezione alle persone straniere coinvolte e a favorirne la definitiva inclusione nel contesto sociale a prescindere dalla loro eventuale collaborazione con l'Autorità Giudiziaria.⁶⁷

L'art. 18 del D.Lgs. 286/1998, in combinato disposto con l'art. 27 del D.P.R. 394/99, prevede il rilascio di un **permesso di soggiorno in favore delle persone straniere che siano state vittime di situazioni di violenza o grave sfruttamento e che risultino esposte ad un concreto pericolo per la loro incolumità** a causa delle dichiarazioni rese nel procedimento penale o a causa della decisione di sottrarsi alla situazione di sfruttamento. Il comma 4 dell'art. 18, così come modificato dal D.L. 113/18, convertito in L. 132/18, prevede che tale permesso di soggiorno rechi la dicitura "**casi speciali**".

In seguito alle modifiche normative introdotte successivamente nell'ordinamento penale, oggi le misure di protezione sociale previste dall'art. 18 D.Lgs. 286/98 possono riconoscersi a persone straniere vittime del reato di tratta e di altre fattispecie penali ad essa correlate. Deve dunque farsi riferimento principalmente al:

- reato di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.)
- reato di tratta di persone (art. 601 c.p.), al reato di acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603bis c.p.), nella fattispecie aggravata di cui al comma 2.

Vi sono inoltre una serie di reati che devono essere tenuti in considerazione perché riconducibili a **condotte spesso connesse alla tratta di esseri umani** tra cui:

- i reati in materia di prostituzione di cui all'art. 3 della L. 75/58
- i maltrattamenti (art. 572 c.p.),

⁶⁷ Fonte di questa box: [UNHCR, l'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral. Linee Guida per le Commissioni Territoriali](#), 2021, pp. 22 e ss.

- l'estorsione (629 c.p.)
- il sequestro di persona (art. 605 c.p.)
- i reati in materia di immigrazione irregolare (art. 12 D.Lgs. 286/98)
- i reati intimidatori e violenti in genere (art. 612 c.p., art. 582 e ss. c.p.)
- gli abusi sessuali (609 bis e ss. c.p.).

Il c.d. doppio binario

Il permesso di soggiorno previsto dall'art. 18 D.Lgs. 286/98 può essere rilasciato non soltanto in seguito alla denuncia della vittima, ma anche in quei casi in cui quest'ultima non possa o non voglia rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Si parla di "doppio binario" in quanto, in forza di quanto previsto dall'art. 18 D.Lgs. 286/98 in combinato disposto con l'art. 27 del regolamento di attuazione del Testo Unico Immigrazione, approvato con D.P.R. 394/99, modificato dal D.P.R. 334/04, il permesso di soggiorno può essere rilasciato tanto nel caso in cui sia stato avviato un procedimento penale relativamente ai fatti di violenza o grave sfruttamento, in seguito alla denuncia della vittima (c.d. **percorso giudiziario**), quanto nel caso in cui la persona non denunci e aderisca ad un programma di assistenza e integrazione sociale, affidandosi ad un ente specificamente preposto all'assistenza delle vittime di grave sfruttamento, che può essere un ente locale o un'associazione o organismo privato purché iscritto alla seconda sezione del registro di cui all'art. 52 D.P.R. 394/99 (c.d. **percorso sociale**).

Nel primo caso, ossia quando sia sorto un procedimento penale, il permesso di soggiorno viene rilasciato previa proposta o parere favorevole del Procuratore della Repubblica incaricato; nel caso del percorso sociale il Questore invece rilascia il permesso di soggiorno esclusivamente su proposta dell'ente che realizza il programma di assistenza.

UNHCR Italia ha elaborato specifici indicatori⁶⁸ per facilitare l'identificazione dei minorenni vittime di tratta fra i richiedenti di asilo:

⁶⁸ UNHCR, [l'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral. Linee Guida per le Commissioni Territoriali](#), 2021, p. 55.

Condizioni personali dichiarate e/o individuate:

- Evidente minore età nonostante la persona si dichiari maggiorenne
- Appartenenza a categorie particolarmente vulnerabili, quali bambini di strada, di famiglie molto povere, orfani, abbandonati e separati dalla famiglia, vittime di abusi⁶⁹
- Vissuto di emarginazione dalla famiglia o dalla comunità

Viaggio ed esperienze nei paesi di transito (dichiarate e/o individuate):

- Lunga permanenza in un paese di transito, talvolta riferendo situazioni di sfruttamento durante tale periodo
- Viaggio affrontato da solo/a oppure accompagnato/a da una persona che non è il genitore o parente
- Viaggio con un adulto che sarebbe, in base alle dichiarazioni, il genitore o parente ma con cui sembra avere rapporti di non confidenza e/o di timore

Condizioni attuali in Italia (dichiarate e/o individuate):

- Coinvolgimento in attività illecite
- Presenza in Italia con un adulto che sarebbe, in base alle dichiarazioni, il genitore o parente ma con cui sembra avere rapporti di non confidenza e/o di timore

Svolgimento del colloquio:

- Dichiarazioni circa la presenza di un debito (probabilmente contratto dalla famiglia per consentire la partenza del minorenne) e talvolta pressioni dalla famiglia rispetto alla sua restituzione
- Atteggiamento provocatorio, che ostenta sicurezza di sé.

69 Lo sfruttamento sessuale può riguardare donne, ragazze, uomini, ragazzi, persone gay, lesbiche, transgender e intersessuali. La complessità nell'individuazione degli indicatori di tratta deriva dal fatto che lo sfruttamento sessuale è spesso connesso ad altre problematiche legate al tipo di violenze subite e all'impatto che esse hanno sulla salute mentale e fisica. Cfr. Ivi, §5.4.

DOMANDE PER LA VALUTAZIONE INDIVIDUALE



Le seguenti domande possono guidare la valutazione individuale di una persona indagata o imputata nel corso del procedimento penale minorile. Nel caso in cui la valutazione dia luogo a una risposta negativa o a un dubbio, possono essere necessarie ulteriori valutazioni per fugare ogni dubbio e, se del caso, mettere in atto misure di sostegno e rimedio mirate per garantire una risposta positiva.

- Il minorenni è consapevole del diritto di essere protetta da ogni forma di violenza?
- Sa a chi rivolgersi in caso di rischi o preoccupazioni circa la propria condizione?
- Il minorenni si sente sicuro nel luogo in cui soggiorna?
- Il minorenni si sente sicuro nelle sue attività quotidiane, ad esempio a scuola, sul posto di lavoro, in un club sportivo o tra coetanei nella comunità?
- I genitori sono in grado e sono disposti a garantire la sua sicurezza?
- Ci sono nella vita del minorenni altri adulti in grado di proteggerlo e relazioni positive che possono rafforzarlo?
- È stata condotta una valutazione dei rischi?
- Sono state identificate le fonti di sostegno e protezione?
- È stato accertato che il minorenni non sia vittima di un reato?
- Sono stati considerati alcuni indicatori chiave che suggeriscono che il minorenni è vittima di tratta⁷⁰?

⁷⁰ Per approfondire quali sono tutti gli indicatori si vedano le Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale "L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral", UNHCR 2021, https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf

ESEMPI NELLA PRATICA: FATTORI DI RISCHIO VS FATTORI DI PROTEZIONE COME STRUMENTO PER LA VALUTAZIONE INDIVIDUALE NEL PROCEDIMENTO PENALE



In Olanda, il trattamento del minorente in contatto con la giustizia penale è complessivamente ben strutturato⁷¹. In particolare, ogni professionista avente ruolo e funzione diversa all'interno del procedimento penale (che sia PM, Giudice, avvocato, Agente di Polizia) utilizza una piattaforma dotata di migliaia di domande a disposizione, strutturate in base alla fase del procedimento in cui la persona minorente si trova, e formulate in un linguaggio a misura di minorente.

Si chiama "Lij Tools⁷²" (*Landelijk Instrumentarium voor de Jeugdstrafrechtke-ten*, strumento nazionale per la "catena" della giustizia penale minorile, si veda tabella esemplificativa).

Tale metodo è strumentale per effettuare una ponderazione di fattori grazie all'approccio scientifico. In buona sostanza, il sistema fornisce una valutazione del rischio sotto forma di grafici e tabelle, risultanti dalle risposte date dalla persona minorente. In questo modo, già dal primo contatto tale valutazione può essere uno strumento utile per il Pubblico Ministero, le Forze dell'ordine, ma anche per i Servizi socio-sanitari, in quanto in grado di mostrare il tipo di misura da proporre al Giudice.

Dopo la valutazione dei fattori di rischio (*risk assessment*), si passa alla valutazione dei fattori di protezione del minorente. Quindi avviene un bilanciamento tra rischio (di recidiva) e protezione (individuale, del minorente). Si veda l'immagine che segue per avere un'idea di come appare lo strumento.

⁷¹ Tali considerazioni ed evidenze sono frutto di una visita di scambio e studio avvenuto in Olanda nell'abito del progetto Crew, avvenuta nel Giugno 2022

⁷² Cfr. sul punto, VAN DER PUT, C.E., *Risk and needs assessment for juvenile delinquents*, in UVA-DARE (Digital Academic Repository), Università di Amsterdam, disponibile su: https://pure.uva.nl/ws/files/4485447/145429_04.pdf

FATTORI DI PROTEZIONE			AMBITI	FATTORI DI RISCHIO		
alto	medio	basso		basso	medio	alto
			Scuola			
			Lavoro			
			Famiglia			
			Tempo libero			
			Relazioni			
			Uso di sostanze			
			Salute mentale			
			Attitudine			
			Aggressione			
			Valori			

5.7. DIFESA E ASSISTENZA LEGALE

Il diritto alla difesa e all'assistenza legale è una garanzia procedurale necessaria per un giusto processo che riguarda tutte le persone, compresi i minorenni. In quanto indagati o imputati in procedimenti penali, i minorenni hanno diritto all'assistenza legale fin dall'inizio del procedimento, anche nella preparazione e nella presentazione

della difesa, e per tutta la durata del riesame giudiziario o dell'appello, ove applicabile⁷³.

La direttiva UE 2016/800 è stata redatta tenendo conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha ripetutamente rilevato che gli Stati devono garantire alle persone minorenni

⁷³ International Covenant on Civil and Political Rights, Article 14(3)(b), (d). United Nations Convention on the Rights of the Child, Article 40(2)(b)(ii). European Convention on Human Rights, Article 6(3)(b), (c). EU Charter of Fundamental Rights, Article 48(2). [Directive 2013/48/EU](#) of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and in European arrest warrant proceedings, and on the right to have a third party informed upon deprivation of liberty and to communicate with third persons and with consular authorities while deprived of liberty of 22 October 2013, L294/1, 6 November 2013. [Directive \(EU\) 2016/800](#) of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on procedural safeguards for children who are suspects or accused persons in criminal proceedings, Official Journal of the European Union, L 132/1, 21 May 2016, Article 6. Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 24 (2019) on children's rights in the child justice system, 18 September 2019, [CRC/C/GC/24](#), par. 49-50.

una maggiore protezione nel sistema giudiziario penale⁷⁴. La Corte ha stabilito che l'omissione nel garantire il diritto del minore all'assistenza di un avvocato costituisce una violazione della Convenzione europea sui diritti umani nel caso in cui il soggetto abbia confessato un reato senza la presenza e l'assistenza di un avvocato, nel caso in

cui sia stato condannato *in absentia* senza rappresentanza legale, o nel caso in cui, a causa della natura del reato di cui la persona è accusata, il caso sia stato trattato da un tribunale ordinario piuttosto che da un tribunale per i minorenni e, di conseguenza, il minore non aveva un avvocato assegnato⁷⁵.

CONSIDERAZIONI PER LA PRATICA



Il sistema di giustizia penale minorile deve creare le condizioni per consentire un'assistenza legale e una difesa efficaci, consentendo un'assistenza legale gratuita, tempi e strutture adeguate a favorire la collaborazione del minore con il difensore nella preparazione della strategia di difesa e proteggere la riservatezza della comunicazione tra i due. La privacy deve essere garantita almeno negli incontri, nella corrispondenza e nelle conversazioni telefoniche.

Gli **avvocati** che assistono i minorenni indagati o imputati nei procedimenti penali devono essere specificamente formati e qualificati.

Oltre alle competenze legali e procedurali specifiche relative al rito minorile, è necessaria una solida comprensione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del principio del superiore interesse, anche per quanto riguarda il suo sviluppo, l'evoluzione delle sue capacità, i suoi bisogni specifici e le sue vulnerabilità, nonché le tecniche di una comunicazione sensibile e a misura di minorenni. Gli avvocati devono essere in grado di trattare la persona con empatia e rispetto, di stabilire un rapporto di fiducia e di ascoltare la sua storia per ricostruire gli eventi oggetto di indagine. L'avvocato deve essere in grado di tradurre

⁷⁴ ECtHR, *Blokhin v. Russia* [GC], No. 47152/06, 23 March 2016, paras. 198–199; ECtHR, *Salduz v. Turkey* [GC], No. 36391/02, 27 November 2008, para. 60. Cited in: European Union Agency for Fundamental Rights, *Children as suspects or accused persons in criminal proceedings*, *Procedural safeguards*, 2022, p. 53.

⁷⁵ Corte EDU, *Salduz v. Turchia* [GC], No. 36391/02, 27 novembre 2008, §§. 56–63; ECtHR, *Blokhin v. Russia* [GC], No. 47152/06, 23 marzo 2016, §§. 205–210; Corte EDU, *Panovits v. Cipro*, N. 4268/04, 11 dicembre 2008, §§ 75–77 e 84–86. Corte EDU, *Vaudelle v. Francia*, N. 35683/97, 30 gennaio 2001, §§. 58–66, richiamati in European Union Agency for Fundamental Rights, *Children as suspects or accused persons in criminal proceedings*, *Procedural safeguards*, 2022, p. 53.

il gergo giuridico in un linguaggio adatto alla persona, tenendo conto dell'età, del sesso, della lingua e della cultura della persona, e aiutarla a comprendere le accuse, le prove pertinenti e i fascicoli⁷⁶.

DOMANDE PER LA VALUTAZIONE INDIVIDUALE



Le seguenti domande possono guidare la valutazione individuale di una persona indagata o imputata nel corso del procedimento penale minorile. Nel caso in cui la valutazione dia luogo a una risposta negativa o a un dubbio, possono essere necessarie ulteriori valutazioni per fugare ogni dubbio e, se del caso, mettere in atto misure di sostegno e rimedio mirate per garantire una risposta positiva.

- Il minorenni ha accesso effettivo a un'assistenza e a una difesa qualificata e adeguata alle circostanze del caso?
- È in grado di accedere gratuitamente all'assistenza e alla rappresentanza legale?
- Ha ricevuto assistenza legale senza ritardi ingiustificati una volta che è stato messo al corrente di essere indagato o imputato?
- È assistito efficacemente da un difensore durante gli interrogatori della polizia?
- È assistito efficacemente da un difensore durante altri atti di raccolta di prove rilevanti?
- È assistito efficacemente da un difensore durante le udienze in tribunale?
- È assistito efficacemente da un difensore durante la detenzione?
- Il minorenni e il suo difensore dispongono di tempo adeguato a preparare la strategia di difesa?
- Sono disponibili strutture adeguate per incontrare e consultare il difensore?
- La comunicazione tra il minorenni e il difensore è riservata?
- Il minorenni sente di potersi fidare del difensore che lo rappresenta?

⁷⁶ European Union Agency for Fundamental Rights, *Children as suspects or accused persons in criminal proceedings*, Procedural safeguards, 2022, pp. 55-57.

- Il minorente ritiene che il difensore ascolti sinceramente la sua storia, risponda a qualsiasi domanda e tenga in considerazione le sue preoccupazioni?
- Il minorente ritiene che il difensore lo aiuti a prepararsi bene per l'udienza?
- Il minorente è soddisfatto dell'assistenza legale ricevuta?
- La persona è effettivamente in grado di cambiare difensore in caso non si trovi bene o a proprio agio con quello che le è stato assegnato d'ufficio?

VALUTAZIONE INDIVIDUALE: VERSO UN APPROCCIO COLLABORATIVO E INCENTRATO SULLA PERSONA MINORENNE

6.1. INIZIO E FINE DEL PROCEDIMENTO PENALE, SINERGIA E INTERCONNESSIONE DI RUOLI E FUNZIONI DEI PROFESSIONISTI

Il nostro sistema giuridico richiede ai professionisti che operano all'interno del procedimento penale minorile di dialogare tra loro per supportare il minorenni nel suo percorso. Ciò è funzionale al superamento di una fisiologica autoreferenzialità dei mandati di ciascun ruolo, in quanto «è dal "socializzare dei discorsi" che si generano dalle interconnessioni, integrando sguardi e voci, senza sovrapposizioni, contrapposizioni o

dissonanze»⁷⁷.

Dall'esperienza diffusa sul territorio nazionale, emerge come l'operatore sociale si trovi infatti a lavorare in spazi di interconnessione tra le diverse rappresentazioni e aspettative, tra posizioni di potere e approcci teorici differenti, utilizzando registri linguistici diversi rispetto a quello dell'interlocutore di turno che possono creare distonie e tradursi in disfunzioni pratiche.

⁷⁷ R. GHIDELLI, Interconnessioni e snodi dialogici nella giustizia penale minorile tra criticità e sfide educative, in *Minorigiustizia, rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia* n. 1-2021, FrancoAngeli, 2021, che nell'incipit afferma che «[L]a fase emergenziale per il Covid-19 ha reso ancor più evidente come le questioni connesse alla devianza adolescenziale debbano essere fronteggiate in una logica comunitaria e di sistema. L'operatività nei servizi, infatti, può rispondere alla sempre maggior complessità e incertezza delle biografie dei giovani che delinquono sviluppando percorsi inclusivi per alimentare un empowerment non solo individuale ma anche sociale».

L'attività di mediazione diventa, in tal senso, un compito che si somma a quello cui ciascun operatore è chiamato ad agire. Basti pensare che anche tra la magistratura minorile e l'avvocatura non sempre il dialogo appare fluido – come anche tra magistrati togati e onorari – ciascuno di questi rispondendo a mandati istituzionali e sociali differenti, che in assenza di certezza di disciplina e pratiche omogenee offre ampi margini di discrezionalità.

Da tale premessa, bisogna considerare che ogni intervento penale ha un impatto diretto e indiretto sulla persona, la quale rischia di diventare la vittima sacrificale di tutti gli adulti che incontra nel corso del procedimento, soprattutto di quelli che non assumono su di sé, come dovrebbe essere, la sfida educativa con la flessibilità e la co-responsabilità che tali interconnessioni sembrano strutturalmente esigere, specie in ambiti come quello della devianza minorile.

Il procedimento penale inizia dal deposito di denuncia-querela per la presunta commissione di un fatto che costituisce reato da parte di persona di minore età, oppure dal momento dell'applicazione delle misure precautelari (arresto, fermo, accompagnamento) nei suoi confronti. Dall'iscrizione del registro degli indagati, inizia la fase procedimentale delle indagini preliminari.



LE FASI DEL PROCESSO PENALE



Solo le indagini preliminari, condotte dalla Procura Penale Minorile e l'udienza preliminare, che si svolgono all'interno del TM, sono le fasi che propriamente fanno parte del "procedimento penale", in quanto ancora lo *status* di indiziato – nel primo caso – e di imputato – nel secondo caso – non si sono ancora tradotti nella formulazione dello status di "accusato".

Nel processo minorile l'udienza preliminare è di centrale importanza: il 90% dei casi di processo minorile si conclude con questa udienza, in virtù delle "Regole di Pechino" per una rapida fuoriuscita del minorenni.

Persona minorenni colta in flagranza di reato o indiziata

Il reato è molto grave

La Polizia Giudiziaria (PG) procede all'arresto → entro le 24 ore; ne viene contestualmente data comunicazione al Pubblico Ministero Minorile (PMM) che dispone che la persona arrestata venga portata nel Centro di Prima Accoglienza (CPA), ove può rimanere per un periodo massimo di 96 ore; viene data altresì comunicazione all'esercente della responsabilità genitoriale, che, se non presente, deve essere immediatamente nominato.

Il reato è grave

La PG procede all'accompagnamento in caserma → consegna il minorenni all'esercente la responsabilità genitoriale → La PG denuncia il minorenni "a piede libero". Il reato viene comunicato al PMM e ai Servizi Minorili.

Il reato è lieve (tenuità del fatto)

La PG consegna il minorenni all'esercente la responsabilità genitoriale → La PG denuncia il minorenni "a piede libero". Il reato viene comunicato al Pubblico Ministero (PMM) e ai Servizi Minorili.

L'arresto e l'accompagnamento sono in alternativa tra loro: infatti, la PG può scegliere in alternativa in base alla educazione e alla personalità del minorenni. Entrambe necessitano di convalida e di giudizio direttissimo.

La fase delle indagini preliminari

Dopo il fermo della persona minorenni da parte delle forze dell'ordine, il caso viene inviato al PM presso il Tribunale per i Minorenni.

Il PMM, dopo un'attenta valutazione del caso, chiede il fermo al GIP con richiesta di applicazione delle misure cautelari.

A questo punto, il GIP può intraprendere tre strade diverse:

1. Richiesta di archiviazione, per cui il reato è dichiarato estinto
2. Non luogo a procedere per declaratoria di non imputabilità (art. 26 DPR 448/88), o per irrilevanza del fatto (art. 27 DPR 448/88)
3. Rinvio a giudizio, nel caso ci siano prove a sufficienza.

BOX 8: LA VALUTAZIONE INDIVIDUALE NELL'ESECUZIONE PENALE DELLA PERSONA CONDANNATA COME PARADIGMA PER LA FASE DEL PROCEDIMENTO PENALE MINORILE



Solo di recente, con il decreto legislativo su “l’esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni” (D. Lgs. n. 121/2018) si sono finalmente adeguate le norme dell’ordinamento penitenziario alle esigenze educative e alle caratteristiche personologiche dei minorenni condannati, alla luce del *favor minoris* cui si ispira l’intero processo penale minorile, e si è fornita una disciplina organica dell’esecuzione penale minorile.

Il cuore della riforma è dato dal “**progetto di intervento educativo**” (art. 14), da adottare entro tre mesi dall’inizio dell’esecuzione per consentire al minorenni di iniziare, in breve tempo, il proprio graduale percorso di recupero. Tale progetto è elaborato sulla base di due principi già noti in materia di diritto penale minorile: la personalizzazione delle prescrizioni e la flessibilità esecutiva.

Si tratta, a ben vedere, di un progetto frutto di una **valutazione individuale** nei confronti della persona minorenne condannata, inserito in una **disciplina programmatica** e ben strutturata secondo i principi guida della giustizia a misura di minorenne. Infatti, la norma punta il più possibile sul coinvolgimento del condannato nel progetto educativo, sia nella fase della predisposizione dell’intervento, attraverso il supporto psicologico e l’ascolto, sia nella fase della realizzazione dello stesso, con un linguaggio comprensibile, il cui contenuto e modalità di realizzazione sono in continuo aggiornamento sulla base del grado di adesione alle opportunità offerte, dell’evoluzione psico-fisica e del percorso di maturazione e di responsabilizzazione in atto.

Sono dunque le **istanze educative**, che trovano concretizzazione nel progetto di intervento educativo, ad essere la chiave di lettura del nuovo ordinamento penitenziario minorile, sulla scia del D.P.R. 448/1988. È proprio tale programma a costituire la peculiarità delle misure penali di comunità, che, nell’ottica di favorire l’evoluzione positiva della persona infra-venticinquenne, devono conciliare le esigenze educative e le esigenze di sicurezza sottese all’esecuzione della pena. La personalizzazione dell’intervento incentrato sulle esigenze del singolo, ampio e multidisciplinare, richiede una posizione attiva della persona, insieme al coinvolgimento di tutta la comunità.

È evidente che tale disciplina trova la sua *ratio* nel diverso *status* giuridico della persona minorenni, che in questa fase ha subito una decisione di condanna, donde la necessità, alla luce di quanto già detto, di reintrodurla nella società e restituirla senza ulteriori traumi a seguito dell'esperienza penale, riducendo qualsiasi possibilità di recidiva.

La portata normativa del D.lgs. 121/2018, fino ad ora poco valorizzata in letteratura, potrebbe e dovrebbe fare da volano per le politiche legislative in tema di valutazione individuale anche durante le fasi del procedimento penale.

Art. 14 D.lgs. 121/2018



1. *La permanenza negli istituti penali per minorenni si svolge in conformità ad un progetto educativo predisposto entro tre mesi dall'inizio dell'esecuzione. Il progetto, elaborato secondo i principi della personalizzazione delle prescrizioni e la flessibilità esecutiva, **previo ascolto** del condannato, tiene conto delle attitudini e delle caratteristiche della sua personalità. Il progetto contiene indicazioni sulle **modalità con cui coltivare le relazioni con il mondo esterno e attuare la vita di gruppo e la cittadinanza responsabile**, anche nel **rispetto della diversità di genere**, e sulla **personalizzazione delle attività** di istruzione, di formazione professionale, nonché sulle attività di lavoro, di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero utili al recupero sociale e alla prevenzione del rischio di commissione di ulteriori reati.*
2. *All'ingresso in istituto, è garantito un **supporto psicologico** da parte di personale specializzato, utile anche per la predisposizione del progetto educativo e per la prevenzione del rischio di atti di autolesionismo e di suicidio.*
3. *Il progetto educativo è illustrato al condannato con **linguaggio comprensibile** ed è **costantemente aggiornato**, considerati il grado di adesione alle opportunità offerte, l'evoluzione psico-fisica e il percorso di maturazione e di responsabilizzazione.*
4. *Il progetto di intervento educativo assicura la **graduale restituzione di spazi di libertà** in funzione dei progressi raggiunti nel percorso di recupero.*

LE CRITICITÀ DURANTE LA FASE DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI

La misura cautelare svolge principalmente una funzione di contenimento e di controllo; i Servizi dell'Amministrazione della Giustizia (USSM) cui la persona minorenni viene affidata sono i titolari dell'intervento, anche in presenza di altri provvedimenti di tipo civile/amministrativo.

Nella misura cautelare, il servizio sociale dell'ente locale collabora nelle attività di osservazione, controllo, sostegno e trattamento del minorenni, L'USSM prende in carico minorenni per i quali il GIP ha disposto una misura cautelare sia per coloro che provengono dal CPA che dalla libertà.

ESEMPIO PRATICO N. 1



M. è il terzo figlio di una famiglia in difficoltà economiche, in cui il padre è in forte depressione da licenziamento, ostile a qualsiasi aiuto, mentre la madre è tossicodipendente. A fronte di difficoltà nell'apprendimento a scuola nonché di atteggiamenti aggressivi denunciati dall'istituto scolastico, i genitori decidono di cambiare istituto, non accettando altro tipo di supporto. L'arrivo della misura cautelare del collocamento in comunità viene vissuta come attacco al nucleo e non come risposta penale al reato di rapina aggravata dall'uso di armi e in concorso con persone adulte.

Ricostruita la biografia drammatica del minorenni e della sua famiglia, acquisiti gli indicatori di rischio e di protezione della persona minorenni, all'esito di una valutazione individuale accurata e dettagliata, la misura cautelare del collocamento in comunità è risultata in termini processuali la misura che meglio potesse rispondere alle esigenze di sicurezza e protezione della persona minorenni. Ma non basta. Dirimente è stato il ruolo dell'avvocato d'ufficio che ne ha supportato, davanti al minorenni e alla sua famiglia, la necessità e l'opportunità legale di tale scelta. Viceversa, ove l'avvocato non avesse apprezzato e riconosciuto in qualche modo l'attività dell'USSM, senza dunque quella coralità e univocità di linguaggio di intervento, con tutta probabilità l'epilogo sarebbe stato il medesimo, ma l'impatto della misura sarebbe stato diverso nei confronti del minorenni, al quale gli sarebbe stato consentito indirettamente di bilanciare, senza averne gli strumenti, tra un percorso comunitario in alleanza con gli educatori e l'ascendente protettivo dei genitori in quella data situazione di debolezza. Le sinergie tra operatori della giustizia, a seguito delle buone collaborazioni tra i singoli attori, hanno infine portato all'accoglimento propositivo e non oppositivo della misura cautelare.

L'udienza preliminare

L'udienza preliminare minorile è molto importante perché in questa sede si decide il destino dell'imputato in quanto alla predetta udienza possono trovare definizione degli episodi di criminalità minorile.

Ai sensi dell'art. 32 del DPR 448/88, gli esiti dell'udienza preliminare possono essere di varia natura. Il Giudice può emettere sentenza di non luogo a procedere in caso di:

- irrilevanza del fatto
- perdono giudiziale
- non imputabilità perché non ha compiuto 14 anni o perché è incapace di intendere e volere per immaturità, pronunciabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 26 DPR 448/88).

Nella maggior parte dei casi, il PMM richiede l'udienza preliminare anche quando non ha intenzione di coltivare una pretesa punitiva ma intenda definire il processo con formule che presuppongono sì una colpevolezza ma che non possono reputarsi esercizio della pretesa punitiva come quelle sopra menzionate, che non necessitano del dibattimento.

È dunque possibile che la fase si chiuda con l'applicazione di una sanzione sostitutiva sulla base della sola richiesta del PM, a cui è possibile fare opposizione (entro cinque giorni dalla pronuncia o, quando l'imputato non è comparso, dalla notificazione dell'estratto). Le sanzioni applicate in questo caso sono: la semidetenzione, la libertà controllata.

Da questa panoramica è immediatamente possibile rilevare come la valutazione individuale, calata in questa fase processuale, diventa dunque di estrema delicatezza e rilevanza, in quanto funzionale a permettere al Pubblico Ministero di optare per una richiesta piuttosto che un'altra, ed al Giudice di individuare la formula decisoria più adeguata alla persona minorenni e al caso concreto ormai definito nelle sue circostanze e peculiarità.

LE CRITICITÀ DELLA MESSA ALLA PROVA (MAP)

Un ulteriore possibile esito dell'Udienza Preliminare è collegato al positivo esito o meno della per messa alla prova richiesta durante questa fase e con cui è stato sospeso il processo (art. 28 DPR 448/88 e art. 27 D.LGS. 272189). La sospensione può durare da uno a tre anni e viene concessa anche nei casi di maggiore gravità.

La MAP è un percorso di tipo educativo che si svolge in un arco temporale in cui il giudizio sulla persona minorenni viene sospeso dal collegio giudicante, per osservarne la personalità; in questo periodo il giovane assume alcuni impegni confluenti in un programma, finalizzati al raggiungimento di obiettivi di tipo educativo, conciliativo e riparativo, concordati con il Servizio Sociale ed approvati dall'Autorità Giudiziaria. Le MAP possono essere proposte sia dai Servizi Minorili, sia dagli avvocati difensori, sia su richiesta del Tribunale per i Minorenni (TM).

ESEMPI DELLA PRATICA: LA PROCEDURA OPERATIVA NELL'ESPERIENZA DELL'USSM DI FIRENZE⁷⁸:



Elementi di fattibilità per costruire un percorso di MAP:

- Disponibilità del minorenni ad effettuare un percorso responsabilizzante e di cambiamento;
- Assunzione di responsabilità relativa al reato contestato (elemento che può rimanere in secondo piano se è il TM che dispone la MAP);
- Collaborazione del contesto familiare.

Situazioni in cui la MAP è auspicata:

- Presenza di bisogni di tipo educativo;
- Scarsa elaborazione del reato;
- Reati gravi.

Situazioni in cui la concessione della MAP è considerata residuale:

- Reati di lieve entità;
- Occasionalità del reato;
- Assenza di problematicità.

⁷⁸ Il box riporta sinteticamente parte della documentazione fornita dall'USSM di Firenze con cui abbiamo condotto un paio di incontri (focus-group) nell'ambito del progetto CREW.

Modalità di elaborazione dei progetti:

- Verifica dei bisogni del minore;
- Individuazione degli obiettivi che la MAP si propone;
- Verifica preliminare delle risorse;
- Discussione e condivisione del progetto con il minore e i familiari; questa fase è molto importante perché pone le basi per favorire la partecipazione attiva del minore con il quale si stipula un accordo che egli dovrà riconfermare in udienza;
- Eventuali contatti con la difesa.

Servizi che gestiscono il progetto

L'USSM è l'interlocutore principale dell'Autorità Giudiziaria con cui mantiene eventuali contatti nel corso della misura (sia verbali che scritti), attraverso il giudice referente, ed è il servizio che svolge funzioni di coordinamento quando intervengono altri soggetti (servizi territoriali, comunità, privato sociale...).

La relazione che presenta la MAP

Il percorso MAP viene illustrato nella relazione inviata all'Autorità Giudiziaria.

È opportuno esplicitare quelli che sono gli **obiettivi generali** (portare il ragazzo a riflettere sul reato e le sue conseguenze sociali, oltre che su sé stesso) e gli **obiettivi specifici**, pensati su quel particolare ragazzo. Soprattutto nel caso di MAP complesse, esplicitare l'obiettivo da raggiungere facilita tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento del successivo lavoro di verifica.

È necessario che nella relazione siano illustrate le **scelte progettuali**, collegando il tipo di bisogno alle azioni ed agli impegni che il ragazzo andrà ad assumersi.

Il progetto di messa alla prova conterrà anche le **modalità di coinvolgimento dei vari soggetti** concorrenti alla sua realizzazione: genitori, privato sociale, altri servizi specifici.

Durata della MAP

Il Servizio non indica tempi precisi per la durata della MAP; può altresì sottolineare l'opportunità che la MAP sia temporalmente coincidente con alcuni impegni previsti dal programma laddove la valutazione dell'evoluzione positiva può essere misurata sulla base di precisi indicatori (ad es. percorso scolastico o formativo, osservazione del SERD ecc.).

La verifica del progetto

La verifica dell'andamento del progetto e la sintesi con valutazione conclusiva del percorso vengono effettuate dall'USSM;

La periodicità delle verifiche è almeno mensile ed avviene secondo gli strumenti che l'assistente sociale ritiene più appropriati al singolo caso: colloquio, riunioni di equipe con altri operatori, telefonate, visita domiciliare, acquisizione di documentazione (es: attestati di frequenza, buste paga, ecc.).

Relazioni periodiche

Se la MAP prevede una durata inferiore/uguale a sei mesi, se tutto procede bene, non si ritiene indispensabile relazione intermedia se non esplicitamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria. In caso di messa alla prova più lunga, sono opportuni aggiornamenti periodici e valutazioni intermedie, che l'assistente sociale potrà utilizzare per comporre il quadro della valutazione finale.

Eventuale modifica del programma

Qualora emergano incongruenze tra il progetto iniziale e l'evolversi della situazione, l'assistente sociale contatta il giudice referente per la MAP, (solitamente per iscritto, eventualmente chiedendo una convocazione), al fine di proporre modifiche alle prescrizioni. Anche se dette modifiche non snaturano il completamento del percorso (ad es. diversa associazione per lo svolgimento delle attività socialmente utili e siano indipendenti dal comportamento del ragazzo), è comunque necessario dare contestuale comunicazione motivata al giudice referente di tale cambiamento, senza richiedere convocazione.

In caso di ripetute inadempienze da parte del minore

L'assistente sociale valuta l'inadempienza con il minore ed i soggetti coinvolti nel programma, rinegoziando l'impegno; in caso di ripetute violazioni del programma, l'assistente sociale segnala al Giudice referente affinché richiami il minore al rispetto delle prescrizioni; dove emerga chiaramente la non volontà della persona di proseguire la MAP, l'assistente sociale informa con aggiornamenti l'Autorità Giudiziaria per una valutazione.

Valutazione della messa alla prova

La valutazione finale di un percorso MAP deve essere centrata sui **contenuti evolutivi della personalità del minore**; quindi, non è tanto una

mera restituzione al giudice di informazioni sul raggiungimento degli obiettivi, quanto uno strumento per ripercorrere le tappe evolutive di presa di coscienza del fatto reato, di maturazione e reintegrazione del minore.

La relazione deve contenere elementi per esprimersi sul raggiungimento o meno delle finalità, degli obiettivi specifici, sulla puntualità degli impegni e più in generale sul cambiamento dello stile di vita del giovane, mettendo a confronto la situazione di partenza con quella attuale.

La relazione sull'esito negativo, legato a ripetute e gravi violazioni che sembrano manifestare la non volontà del giovane ad accettare la prova, deve contenere riflessioni sulle ragioni del fallimento.

Restituzione

Al termine della MAP si realizza un incontro conclusivo in cui si pone l'attenzione sul percorso svolto ed i risultati raggiunti, discutendone con il minore ed i familiari ove possibile, in particolare per acquisire elementi sul vissuto del minore sulla MAP.

È auspicabile, per il futuro, l'adozione di strumenti con i quali rilevare il grado di soddisfazione del minore sull'essersi sentito accolto, sostenuto, assicurato da parte degli operatori.

È possibile in tal senso pensare alla costruzione di una scheda di gradimento da compilare da parte degli interessati da riconsegnare in busta chiusa.

Sotto-fascicoli e presenza in udienza

L'assistente sociale che deposita il sotto fascicolo per l'udienza in segreteria è tenuta a controllare che nel fascicolo sia presente documentazione significativa ed utile al funzionario di presenza in udienza per la conoscenza del caso, in particolare: la relazione di base, la relazione contenente il programma di MAP, il provvedimento di MAP, eventuali annotazioni sul foglio "Comunicazioni per la collega di turno in udienza", ove si ritengano opportune delle aggiunte alla relazione. La relazione finale di MAP deve contenere una valutazione più chiara possibile; nel caso in cui l'assistente sociale scelga di lasciare tale valutazione alla Magistratura, è opportuno che illustri dettagliatamente le motivazioni di ciò, in modo da fornire ogni elemento necessario all'Autorità Giudiziaria.

Fase finale dell'intervento

Una volta conclusa la MAP, è buona prassi avvisare i Servizi coinvolti nel programma sull'esito della stessa, eventualmente con modulo già predisposto.

BOX 9: MAP E GIUSTIZIA RIPARATIVA



La MAP bene si inserisce all'interno di una prospettiva di **giustizia riparativa**. Negli anni, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nonostante l'assenza di una normativa nazionale in materia, ha operato per promuovere un approccio basato sulla riparazione e la mediazione penale in linea con la normativa europea in materia di vittime e le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa sulla "*restorative justice*"⁷⁹. Le Linee di Indirizzo diffuse nel 2019 tentano di definire meglio il concetto di riparazione, laddove si presta attenzione alla persona autrice di reato, alla sua personalità e alla sua storia con un'ottica ecologica e sistemico relazionale, allargando il focus al contesto ove il reato si colloca, tentando di ristabilire un equilibrio che quest'ultimo ha compromesso, nel tentativo di rimarginare la ferita inferta dalla condotta offensiva nella relazione con la vittima ove possibile e più in generale con la società. In questo senso, le decisioni e le misure intraprese nei confronti della persona sospettata o imputata di reato dovranno tendere a questa riconciliazione, un'azione di riparazione e responsabilizzazione, con intento pedagogico ed educativo⁸⁰.

Al Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, l'Ufficio II si occupa di promuovere interventi di prevenzione della devianza e promozione della Giustizia riparativa e della mediazione, e lavora in coordinamento con l'Ufficio I – Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e la messa alla prova, che invece si occupa di adulti.

⁷⁹ Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale, [CM/Rec\(2018\)8](#),

⁸⁰ Per un quadro dei servizi di mediazione penale e in generale di giustizia riparativa presenti in Italia si veda: <https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/media-zione-penale-giustizia-riparativa-minori.pdf>

6.2. PROPOSTE PER UNA FORMAZIONE SPECIALISTICA E MULTIDISCIPLINARE SULLA VALUTAZIONE INDIVIDUALE

Come già ricordato, quando si parla di sinergia tra operatori della giustizia che operano all'interno di ogni stato e grado del procedimento, si intende il rapporto tra elementi o forze operanti al conseguimento di uno stesso fine. Una buona collaborazione tra i singoli attori, insieme ad un riconoscimento reciproco del ruolo rivestito e delle scelte operate, andrebbe foraggiata da azioni sistemiche in grado di stimolare ciascun operatore al confronto.

Ecco che, come riportato dagli esiti della ricerca recente che ha mappato e valutato il grado di collaborazione tra gli operatori, la **formazione** si disvela come la chiave di volta per creare e rafforzare siner-

gie, nonché per porre le basi di un linguaggio nuovo, comune ai diversi saperi, ma funzionale al conseguimento di uno stesso fine.

Occasioni formative in tal senso già esistono, sottoforma di seminari, convegni, corsi di alta formazione, più o meno strutturati, ma per lo più provenienti da Enti del Terzo Settore, Camere Penali Minorili, Università. Tuttavia, anche in questo caso, risultano carenti di temi e argomenti inerenti ad aspetti meno strettamente giuridici ma legati a saperi differenti; consta altresì una carenza di multidisciplinarietà tra i destinatari della formazione, e ancora, ove si guardi all'impatto sulla qualità del lavoro dei professionisti, l'offerta formativa sembra non tenerne in debito conto.

BOX 10: LA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA



La Scuola Superiore della Magistratura è un ente autonomo che assicura l'attuazione del diritto-dovere alla formazione professionale degli appartenenti all'ordine giudiziario e svolge altri compiti didattici e di ricerca; tra questi, la **formazione permanente** dei magistrati e, in collaborazione con il CSM, la **formazione iniziale** dei magistrati in tirocinio; la formazione dei responsabili degli uffici giudiziari; quella dei magistrati onorari.

Per l'anno 2022, si evidenzia che sui temi della giustizia penale minorile, la Scuola Superiore della Magistratura ha previsto un solo corso ed esclusivamente nell'ambito dell'offerta formativa "permanente".

Il corso, intitolato “*I profili processuali e sostanziali della tutela del minore nella giurisdizione minorile*”⁸¹, ha previsto una composizione della platea così suddivisa: cento magistrati ordinari, con preferenza per quelli che al momento della domanda esercitano funzioni minorili, venticinque magistrati onorari (di cui quindici in servizio presso i Tribunali per i minorenni e dieci presso le sezioni specializzate delle Corti d’Appello), **cinque avvocati**.

I formatori sono stati individuati tra: professori ordinari e associati di diritto (internazionale, europeo, privato e processuale civile), Presidenti di alcuni Tribunali per i minorenni e giudici. Non sono presenti altri formatori e formatrici provenienti da altri settori disciplinari.

Quanto al contenuto della formazione, le sessioni sono state impostate sulla giustizia penale e civile minorile, in maniera generica. Non viene trattato il tema della valutazione individuale del minore.

Sulla qualità della formazione si è già detto⁸². L’intento comune è quello di superare la logica corrente di presentare i propri interventi senza metterli in discussione, di dialogare solo per settori disciplinari, di interiorizzare i contenuti della formazione senza poterli confrontare rivisitando le proprie logiche discorsive,

in modo da tradurre la formazione erogata come un **percorso di ricerca partecipata e di co-progettazione delle azioni**. In questo quadro, il tema della valutazione individuale costituisce senz’altro un ottimo esempio di contenuto formativo in grado di far emergere il potenziale sinergico dei professionisti.

Considerazioni per la formazione specifica

Di seguito si riportano alcuni criteri che si ritengono, alla luce dell’esperienza maturata dalle attività portate avanti da Defence for Children

International – Italia insieme al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, oltre che dalle lezioni apprese dai molteplici progetti

⁸¹ Il **programma** del corso è menzionato sul sito istituzionale www.scuolamagistratura.it, dove è possibile consultare l’intera offerta formativa della formazione iniziale e permanente.

⁸² Fare riferimento agli esiti di ricerca CREW: Policy Paper disponibile su <https://www.defenceforchildren.it/it/news-341/crew-policy-paper> e Rapporto completo sui dati raccolti disponibile qui <https://www.defenceforchildren.it/it/news-342/crew-report-dati-per-un-sistema>

europei e missioni realizzate sul territorio italiano, possano aumentare il grado di soddisfacimento formativo negli operatori e nelle operatrici del sistema penale di giustizia minorile, e soprattutto di avere un impatto sulla qualità delle attività portate avanti in ogni stato e grado del procedimento penale.

Quale che sia l'ente promotore che eroga la formazione (Ministeri, USSM, Scuola Superiore della Magistratura, Università, albi professionali, Camere penali minorili), la formazione specifica ad elevato standard dovrebbe:

- garantire sempre la presenza di **destinatari multidisciplinari e multisettoriali**: assistenti Sociali, magistrati togati e onorari, avvocati, agenti/ufficiali delle Forze dell'Ordine che intendano specializzarsi nel settore;
- promuovere la **partecipazione di docenti che provengono da più saperi scientifici**: psicologia forense, etnopsichiatria, sociologia, oltreché dalle scienze giuridiche.
- avere ad oggetto temi delle scienze sociali, pedagogiche, antropologiche ed etnopsichiatriche quando si rivolge a magistrati, avvocati e agenti o ufficiali delle forze dell'ordine, ad esempio, su **come viene elaborato un progetto individuale** nelle diverse fasi del procedimento e del processo rispetto ai diversi status della persona minorenne, sulla **valutazione individuale** come momento di determinazione del superiore interesse del minorenne. Inoltre, in ossequio a quanto richiesto dall'art. 20 Direttiva 2016/800, sulle **tecniche appropriate di interrogatorio, psicologia minorile, comunicazione in un linguaggio adattato al minorenne**;
- prevedere, oltre allo **scambio di pratiche e conoscenze**, laboratori partecipativi su casi, focus group, nonché sulla ricerca e implementazione di un **linguaggio comune**, col fine di superare posizioni pregiudiziali e reticenze;
- contenere sessioni sul **come gestire e dirimere il conflitto tra operatori** qualora dovessero manifestarsi.
- promuovere la partecipazione di uno o più **formatori junior** individuati in uno o più giovani che sono fuoriusciti dal circuito penale e che possono testimoniare le esperienze ma soprattutto stimolare nuovi scambi al fine di superare l'autoreferenzialità dei singoli settori.

LA FORMAZIONE: UNA RESPONSABILITÀ DEGLI STATI



Nell'analisi giuridica dell'articolo 19 della CRC sul diritto dei minorenni alla protezione da tutte le forme di violenza, il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Commento Generale n. 13 (2011) sul diritto del minorenne alla libertà da ogni forma di violenza, paragrafo 44, lett. d) afferma che è responsabilità degli Stati parti di: (...)

- a. Fornire una formazione iniziale e continua, generale e specifica al ruolo (compresa, se necessario, una formazione multidisciplinare) su un approccio fondato sui diritti dei minorenni per quanto riguarda l'articolo 19 e la sua applicazione pratica, per tutti i professionisti e non professionisti che lavorano con e per i minorenni (compresi insegnanti a tutti i livelli del sistema educativo, assistenti sociali, medici, infermieri e altri operatori sanitari, psicologi, avvocati, giudici, funzionari di polizia, di sorveglianza e di polizia penitenziaria, giornalisti, assistenti sociali che svolgono lavoro di comunità, operatori di strutture residenziali, funzionari pubblici e incaricati di pubblico servizio, operatori nel settore dell'asilo e dell'immigrazione, capi tradizionali e religiosi);
- b. Sviluppare certificazioni ufficialmente riconosciute con istituti di istruzione e formazione e società professionali al fine di regolamentare e riconoscere tale formazione;
- c. Garantire che la Convenzione sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza faccia parte del programma di studi di tutti i professionisti che si prevede lavorino con e per i minori.

Le iniziative di formazione possono essere avviate e realizzate sia dallo Stato che dagli attori della società civile sotto la responsabilità dello Stato.

Anche la Direttiva UE 800/2016 disciplina la formazione specifica. L'articolo 20, rubricato "formazione", prevede che:

1. *Gli Stati membri provvedono affinché il personale delle autorità di contrasto e delle strutture di detenzione che si occupano di casi riguardanti minorenni ricevano una formazione specifica, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con i minori, sui **diritti del minorenne**, sulle **tecniche appropriate di interrogatorio**, sulla **psicologia minorile** e sulla **comunicazione in un linguaggio adattato al minorenne**.*

2. *Fatte salve l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario negli Stati membri, e nel dovuto rispetto per il ruolo dei responsabili della formazione di giudici e magistrati inquirenti, gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i giudici e i magistrati inquirenti che si occupano di procedimenti penali riguardanti minori abbiano una competenza specifica in tale settore e/o abbiano effettivamente accesso a una formazione specifica.*
3. *Nel dovuto rispetto per l'indipendenza della professione forense e per il ruolo dei responsabili della formazione di difensori, gli Stati membri adottano misure appropriate per promuovere l'offerta della formazione specifica di cui al paragrafo 2 destinata ai difensori che si occupano di procedimenti penali riguardanti minori.*
4. *Attraverso i servizi pubblici o finanziando organizzazioni che sostengono i minori, gli Stati membri incoraggiano iniziative che consentano agli operatori che offrono servizi di sostegno ai minori e di giustizia riparativa di ricevere un'adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con i minori, e che rispettino le norme professionali a garanzia di servizi forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale.*

Regole di Pechino sulla formazione specialistica

§12. Specializzazione dei servizi di polizia

Per meglio svolgere i propri compiti i funzionari di polizia che si occupano frequentemente o esclusivamente dei minori o che si dedicano essenzialmente alla prevenzione della delinquenza minorile, devono ricevere una istruzione e una formazione speciale. Nelle grandi città dovranno essere creati servizi di polizia speciali per questo fine.

§22. Competenze professionali e formazione

La formazione professionale, l'aggiornamento, corsi di riqualificazione e altre iniziative appropriate di insegnamento tenderanno a fornire e a sostenere la necessaria competenza professionale del personale che si occupa di minori.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

NORMATIVA NAZIONALE E SOVRANAZIONALE

Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty, A/Res/45/113, 1990

Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (c.d. Regole di Pechino), A/40/33, 1985

Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, Commento generale n. 24 (2019) sui diritti dei minori nel sistema giudiziario minorile, 18 settembre 2019, CRC/C/GC/24

Consiglio d'Europa, Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, 2010

Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del bambino a che il suo interesse superiore sia preso come considerazione primaria (art.3, para. 1), CRC/C/GC/14, 2013, § 6

Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, Commento generale n. 24 (2019) sui diritti dei minori nel sistema giudiziario minorile, 18 settembre 2019, CRC/C/GC/24. §§ 2-3

Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, Art. 26

Direttiva 2016/800/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali

- La Carta dei diritti e dei doveri dei minorenni che incontrano i servizi minorili della giustizia, Ministero per la Giustizia Minorile e di Comunità, 2014
- Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale, CM/Rec(2018)8
- Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali 2009/C295/01
- Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, Linee guida sulla giustizia in materia di minori vittime e testimoni di reato e testimoni di reato, Risoluzione n. 2005/20, 22 luglio 2005, §§ 7e; 9a, 6
- Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, Commento generale n. 24 (2019) sui diritti dei minori nel sistema giudiziario minorile, 18 settembre 2019, CRC/C/GC/24, § 46
- Consiglio d'Europa, Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, 2010, pp. 17-18

ARTICOLI SCIENTIFICI E REPORT

- A.A.v.v., *Minori Stranieri in Carcere: quale epistemologia del trattamento?*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 4/2012
- Associazione Antigone, VI Rapporto Sulla Giustizia Minorile In Italia "Keep It Trill", 2022
- ALWANG J., SIEGEL P.B., JORGENSEN S.L., *Vulnerability: A view from different disciplines*, Social Protection Discussion Paper No. 0115, The World Bank, 2001
- BIANCHETTI R., *La personalità del minorenne: gli accertamenti esperibili e le finalità processuali* (art. 9, D.P.R. 22.9.1988, n. 448), in G.F. BASINI, G. BONILINI, M. CONFORTINI (a cura di), *Codice di famiglia, minori e soggetti deboli. Codice commentato*, Tomo II, UTET, 2014
- Defence for Children International Italia, *L'attuazione sostanziale dei diritti e delle garanzie procedurali di persone minorenni indagate o imputate di reato in Italia*, CREW policy paper disponibile su <https://www.defenceforchildren.it/it/news-341/crew-policy-paper>, 2022
- European Union Agency for Fundamental Rights, *Children as suspects or accused persons in criminal proceedings*, Procedural safeguards, 2022, pp. 55-57

- FEATHERSTONE B., Gupta A., MORRIS AND K. WARNER, J., *Let's stop feeding the risk monster: towards a social model of child protection*, *Families Relationships and Societies*, Volume 7, Number 1, 2018
- GHIDELLI R., *Interconnessioni e snodi dialogici nella giustizia penale minorile tra criticità e sfide educative*, in *Minorigiustizia, rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia n. 1-2021*, FrancoAngeli, 2021
- Giostra G. (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, 4° ed., Giuffrè, Milano, 2016
- HM Government, *Working Together to Safeguard Children, A guide to inter-agency working to safeguard and promote the welfare of children*, 2015
- International Commission of Jurists (ICJ), *Recommendations on the Main Principles Governing the Individual Assessment of Children in Conflict with the Law*, 2021
- International Institute for Child Rights and Development, *A developmental child rights approach, Child rights in practice: Tools for social change workbook*, British Columbia, 2007
- ISTAT, *Annuario statistico italiano*, 6, *Giustizia, criminalità e sicurezza*, 2020
- Limante A.-Vaiciuniene R.-Apolevic J., *Child-Friendly Legal Aid and Individual Assessment of Children in Conflict with the Law: Building the Basis for Effective Participation*, 2022
- Linee Guida per lo Psicologo Esperto in Psicologia Giuridica in Ambito Civile e Penale, 2019
- Mastropasqua I.- Buccellato N., *Primo Rapporto Nazionale sulla mediazione penale minorile*, 2013
- UNHCR, *l'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral. Linee Guida per le Commissioni Territoriali*, 2021
- UNHCR, *L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral. Linee Guida per le Commissioni Territoriali*, 2021
- UNICEF, *Manual for the Measurement of juvenile justice indicators*, 2006
- UNICEF, *What is the Convention on the Rights of the Child, Child rights we should all know*, 2001
- UNICEF, *World Declaration and Plan of Action from the World Summit for Children*, 1990

VAN DER PUT, C.E., *Risk and needs assessment for juvenile delinquents*, in UvA-DARE (Digital Academic Repository), Università di Amsterdam, disponibile su: https://pure.uva.nl/ws/files/4485447/145429_04.pdf

WENKE D., 'Vulnerable children in Switzerland, Safeguarding the rights of every child, A discussion of a systemic approach to the implementation of the Convention on the Rights of the Child, Zürich, Swiss Committee for UNICEF, 2011





Questo progetto è stato finanziato dal Programma
Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza dell'Unione Europea
(REC 2014-2020).



defenceforchildren.it

